



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico
**COMITATO PROVINCIALE
AUTONOMO DI TRENTO**

Via Torre Verde, 25 - 38100 Trento
Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctaa.it - www.lnd.it - www.settoregiovanile.figc.it



Presidente: epellizzari@figctaa.it
Segreteria: figctn@figctaa.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctaa.it
Calcio a 5 provinciale: calcio5_tn@figctaa.it
Attività di Base: attivibase_tn@figctaa.it
Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctaa.it

Partita IVA: L.N.D. 02006911008
S.G.S. 01357871001
Conto corrente L.N.D.: Cassa Rurale di Trento
c/c. 07/773751 - ABI 08304 – CAB 01807
Conto corrente S.G.S.: B.N.L. – Ag. Trento
c/c. 30901 - ABI 1005 – CAB 1800

Stagione Sportiva 2004/2005

Comunicato Ufficiale N° 23 del 25/11/2004

INDICE

L.N.D.

1.	Comunicazioni della F.I.G.C.	510
2.	Comunicazioni della L.N.D.	527
3.	Comunicazioni del C.O.N.I. Provinciale Trento	528
4.	Comunicazioni dell' Associazione italiana allenatori calcio	528
5.	Coppa Petrolvilla 1^ categoria – sorteggio presso T.C.A.	528
6.	Autorizzazione esposizione marchio pubblicitario	528
7.	3° trofeo calcio a 5 provinciale ricreativo sea-petrolvilla group	528
8.	Modifiche al Programma Gare	531
9.	Risultati gare pervenuti in ritardo o di recupero	531
10.	Risultati gare	532
11.	Giustizia sportiva	534
12.	Classifiche	539

S.G.S.

13.	Incontro di aggiornamento tecnico	544
14.	Incontro di aggiornamento – A.C. Mezzocorona	544
15.	Incontro di aggiornamento – U.S. Isera	544
16.	Liste di svincolo art. 107 n.o.i.f. – Tesseramento annuale	544
17.	Rappresentative di Girone – Torneo “Renato Moro”	544
18.	Manifestazione “ sei bravo a ... scuola calcio 2005 “ (cat. pulcini).	545
19.	Modifiche al Programma Gare	546
20.	Risultati gare pervenuti in ritardo o di recupero	546
21.	Risultati gare	546
22.	Giustizia sportiva	547

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 130/A del 3/11/2004

Il Presidente Federale

- visto lo Statuto federale, approvato dall'assemblea straordinaria della F.I.G.C. del 4 ottobre 2004 (all. A);
- vista la lettera del Segretario Generale del CONI in data 29 ottobre 2004, con la quale è stato comunicato che la Giunta Nazionale del CONI, nella seduta del 12 ottobre 2004, ha approvato il nuovo Statuto federale, segnalando gli emendamenti da apportare agli articoli 6, 15, 24, 26, 27 e 30 per renderlo compatibile con le disposizioni legislative vigenti nonché con lo Statuto ed i principi informatori del CONI;
- preso atto che gli emendamenti a tali articoli, definiti con il CONI ed allegati sub B), C), D), E), F) e G), sono stati condivisi dai Vice Presidenti Federali e dai Presidenti delle Leghe e delle Componenti Tecniche;
- visto il paragrafo V delle Norme Transitorie e Finali dello Statuto Federale, approvato dall'assemblea del 4 ottobre 2004

d e l i b e r a

di apportare le modifiche sopra indicate agli articoli 6, 15, 24, 26, 27 e 30 dello Statuto e per l'effetto

p u b b l i c a

il nuovo testo dello Statuto federale che viene allegato alla presente delibera sotto la lettera H).

STATUTO F.I.G.C.

TITOLO I LA FEDERAZIONE

ART. 1 *Definizione e natura*

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La F.I.G.C. è l'associazione delle società e delle associazioni che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi ad essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine.
3. L'ordinamento della F.I.G.C. si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività sportiva e federale.
4. La F.I.G.C. è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal C.O.N.I., dall'Union des Associations Européennes de Football (U.E.F.A.) e dalla Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.

ART. 2 *Principi fondamentali*

1. La F.I.G.C. svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.I.F.A., dell'U.E.F.A., del C.I.O. e del C.O.N.I., in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
2. La F.I.G.C. intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.
3. La F.I.G.C., nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La F.I.G.C. detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.
4. La F.I.G.C. concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.
5. La F.I.G.C. promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

ART. 3.
Funzioni della F.I.G.C.

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la F.I.G.C. esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
 - b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
 - c) le funzioni di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società sportive sulla base della legislazione vigente;
 - d) la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
 - e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
 - f) la disciplina dell'affiliazione alla F.I.G.C. di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
 - g) la determinazione dei criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul titolo sportivo, e dei criteri di iscrizione ai campionati, basati anche sulla verifica da parte dell'apposito organismo tecnico, di cui all'art. 16, comma 3 del presente Statuto, dei requisiti economico-gestionali e di equilibrio finanziario;
 - h) la emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali;
 - i) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla F.I.G.C. e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
 - l) la emanazione, all'inizio di ogni quadriennio olimpico, di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'A.I.A., in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del C.O.N.I. e con la normazione vigente, e il controllo sul loro rispetto;
 - m) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti ed articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
 - n) tutte le funzioni che, a motivato giudizio del Consiglio federale, le Leghe non possono svolgere autonomamente a causa degli effetti generali delle decisioni da adottare.
2. Le Leghe delle società e delle associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C. svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società e delle associazioni ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

ART. 4
Organizzazione della F.I.G.C.

1. La F.I.G.C. ha sede in Roma.
2. Sono organi della F.I.G.C.:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) i Vice-Presidenti;
 - d) il Comitato di gestione;
 - e) il Consiglio federale;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. I Presidenti dei Comitati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti sono delegati a rappresentare in via ordinaria la F.I.G.C. nei rapporti con i rispettivi organi periferici del C.O.N.I. nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale costituzione da parte della F.I.G.C. di una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale.

Art. 5
Uffici della F.I.G.C.

1. La struttura amministrativa della F.I.G.C. è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
La struttura amministrativa è diretta da un direttore generale, che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi

2. verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di gestione, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dalle Carte Federali e dai Regolamenti Internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti Organi federali.
3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio Federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

ART. 6 **Le società**

1. Le società e le associazioni che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla F.I.G.C., a norma dell'art. 13.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. Il vincolo sportivo e la sua durata sono disciplinati dai regolamenti federali.
3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a norma della legislazione vigente.
4. La F.I.G.C., tenuto conto della legislazione vigente, detta i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
5. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di creare centri di formazione per giovani calciatori, fermo quanto disposto dall'art. 12.
6. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino controlli diretti o indiretti in società della sfera professionistica da parte del medesimo soggetto. Tale divieto vige anche per le società partecipanti al campionato organizzato dal Comitato Interregionale.

ART. 7 **Le Leghe**

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società ed associazioni che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti non professionisti e che disputano campionati non professionistici formano un'associazione denominata "Lega Nazionale Dilettanti", articolata nei Comitati Regionali, di natura elettiva, in Comitati Provinciali, nonché nel Comitato Interregionale, dotato di autonomia amministrativa e gestionale e con Organi direttivi di natura elettiva; i Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano devono essere equiparati in ogni caso ai Comitati regionali. La Divisione Calcio a Cinque e la Divisione Calcio Femminile, formate dalle società ed associazioni disputanti i campionati corrispondenti a livello nazionale, sono inquadrate, con autonomia amministrativa e gestionale ed organi direttivi di natura elettiva, nella Lega Nazionale Dilettanti, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata.
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.G.C., nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. I regolamenti delle Leghe sono inviati alla F.I.G.C. ai fini del controllo di conformità. In caso di difformità, la F.I.G.C. rinvia entro sessanta giorni il regolamento alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti nel senso indicato, la F.I.G.C. o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale.
3. La F.I.G.C. demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 10, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. La F.I.G.C. demanda alle Leghe la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi.
Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza ai principi informativi di cui all'Art. 3, comma 1 lett. I.
6. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della Federazione. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la Federazione e le altre Leghe o associazioni.

7. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare, per gravi motivi che impediscano il regolare e normale svolgimento delle attività demandate alle Leghe, la decadenza dei dirigenti responsabili. La Lega interessata provvede secondo le norme del suo regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale può nominare un Commissario Straordinario, fissandone i poteri e i limiti di durata.

ART. 8

Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti ed articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale.
2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti nonché di atlete e di atleti.
3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età in attività o che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno otto anni, in qualsiasi categoria. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla F.I.G.C., in attività o non, che siano stati tesserati come tali nella F.I.G.C. per almeno cinque anni, in qualsiasi categoria.
4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella F.I.G.C. che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla F.I.G.C. ed iscritti presso il Settore tecnico.
5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti ed i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali ed il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

ART. 9

Distribuzione delle risorse

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società e di associazioni associate, possono svolgere per delega, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, le attività relative ad accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società.
2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale che dovrà prevedere progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono concertate nell'ambito del Comitato di Gestione, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.
3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di Gestione.

TITOLO II

LE FUNZIONI

A. FUNZIONI TECNICHE

ART. 10

Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali

1. La F.I.G.C. detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della F.I.F.A.
2. La F.I.G.C. disciplina l'affiliazione delle società e delle associazioni; definisce, in accordo con le Leghe interessate, l'ordinamento dei campionati. La F.I.G.C. stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; assegna il titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.

3. Le Squadre Nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio Federale.
4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della F.I.G.C..

ART. 11
Settore tecnico

1. La F.I.G.C. svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione ed il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e amministrativa nel rispetto dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale dell'amministrazione e gestione del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è composto da un rappresentante per ciascuna Lega, uno per gli atleti, uno per i tecnici, uno per i direttori sportivi, uno per i preparatori atletici, uno per i medici sportivi, uno per l'A.I.A., uno per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, nonché dal Commissario Tecnico della Nazionale e da quattro a sei membri nominati dal Presidente federale d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Consiglio federale.
4. Il Settore tecnico ha competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti, tecnici ed arbitri. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

ART. 12
Settore per l'attività giovanile e scolastica

1. La F.I.G.C., di concerto con il C.O.N.I. e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i sei e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e amministrativa nel rispetto dei regolamenti federali.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società ed associazioni associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti.
3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale dell'amministrazione e gestione del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del settore, sentito il Consiglio federale, assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
6. I Presidenti dei Comitati Regionali del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale su proposta del Presidente del Settore giovanile e scolastico, sentiti i Presidenti dei relativi Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. Il Presidente ed i Componenti dei Comitati Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti, che esercitano attività mista, sono nominati dal Presidente federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Presidente del Comitato Regionale del Settore per l'attività giovanile e scolastica. Un componente qualificato del Comitato Provinciale della Lega Nazionale Dilettanti, con funzioni di Vice-Presidente del Comitato stesso, sarà nominato dal Presidente federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale del Settore per l'attività giovanile e scolastica, d'intesa con il Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti per la specifica organizzazione dell'attività stessa.
7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i dodici e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica si avvale della cooperazione delle Leghe.

ART. 13***Affiliazione e Tesseramento***

1. La F.I.G.C. procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società, associazioni ed altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva.
2. Qualsiasi società, associazione od altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C.; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

ART. 14***Tutela medico-sportiva***

1. La F.I.G.C. detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.
2. La F.I.G.C. aderisce a quanto previsto nel regolamento Antidoping del C.O.N.I. e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal C.O.N.I. e dagli organi competenti per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

B. FUNZIONI DI GESTIONE**ART. 15*****Disciplina contabile***

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.G.C.. Il patrimonio della F.I.G.C. è costituito da:
 - Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - Attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - Ratei e risconti;
 - Patrimonio netto;
 - Fondo per rischi ed oneri;
 - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
 - Debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Direttore Generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.
3. Il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio preventivo, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., lo richiedano.
4. Il Comitato di Gestione, per delega del Consiglio federale, predispone annualmente, il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla F.I.G.C.. Il bilancio, con la relazione del Comitato di Gestione nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la F.I.G.C. detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., lo richiedano.
5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di Gestione e del Collegio dei revisori dei conti nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la F.I.G.C. detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio Federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., lo richiedano.

6. Il bilancio, con le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere trasmesso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.
7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio.
8. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.
9. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti e dei Consiglieri federali è disciplinata dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

ART. 16

Controlli sulle società professionistiche

1. Conformemente alla legislazione vigente, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le società calcistiche professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.G.C., per delega e secondo modalità e principi approvati dal C.O.N.I..
2. La F.I.G.C. può esercitare, nei confronti delle società calcistiche professionistiche, i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall'art. 2409 del Codice Civile.
3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, di Organismo tecnico di I e II grado.

TITOLO III

LA STRUTTURA

A. L'ASSEMBLEA

Art.17

Composizione ed elezione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della Federazione si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società professionistiche, o i loro rappresentanti. I Delegati per la Lega Nazionale Dilettanti sono eletti, per un quadriennio, dalle Società e dalle Associazioni facenti parte di tale Lega, secondo il regolamento elettorale da essa emanato. I Delegati atleti e tecnici, sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati dalle Associazioni rappresentative delle componenti tecniche. I Delegati degli Ufficiali di gara sono eletti, per un quadriennio, dai medesimi Ufficiali di gara secondo un regolamento elettorale emanato dall'A.I.A..
- Tutti i regolamenti elettorali devono rispettare la legge, lo Statuto e gli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.G.C. e, in ogni caso, i principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari un'equa rappresentanza delle minoranze interne.
2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici ed il numero di Delegati dell'A.I.A., nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Dilettanti devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 34%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20% e i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10% e i voti spettanti ai Delegati degli Ufficiali di gara devono rappresentare il 2%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della Lega Nazionale Dilettanti e dei Delegati atleti e tecnici e dei Delegati degli Ufficiali di gara potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo.
 3. Partecipano all'Assemblea della Federazione senza diritto al voto: i Presidenti d'Onore e i Membri d'Onore della Federazione; il Presidente ed i Vice-Presidenti della Federazione; gli altri componenti del Consiglio federale; il Presidente della Corte federale; il Primo Presidente della C.A.F.; il Presidente dell'organismo tecnico di cui all'articolo 16, comma 3, il Collegio dei revisori dei conti.

4. I lavori dell'Assemblea della Federazione sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Il Presidente è assistito dal Segretario della Federazione.
5. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti del Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti federali decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni.
6. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la Federazione e quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della Lega Nazionale Dilettanti e delle Associazioni rappresentative delle componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.
7. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega, di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche e dell'A.I.A. per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.
8. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti vengono espletate dalla C.A.F., costituita in speciale collegio di garanzia elettorale.

ART. 18

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi Olimpici estivi e deve riunirsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari o la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.
3. Nel caso di vacanza della carica di Presidente federale, l'Assemblea è convocata dal Vice-Presidente federale vicario per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. In tale periodo le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione, sono assunte dal Vice-Presidente federale vicario ai sensi dell'articolo 21, comma 5. In caso di vacanza, anche, della carica di Vice-Presidente federale vicario, l'Assemblea è convocata dal Presidente della Corte federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni.

ART. 19

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea federale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di Delegati rappresentanti almeno la metà più uno dei voti assembleari e in seconda convocazione con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta.

ART. 20

Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea adotta lo Statuto federale. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..
2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemerienze acquisite verso la Federazione, i Presidenti d'Onore ed i Membri d'Onore della F.I.G.C..
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale e due Vice-Presidenti federali. Elegge, inoltre, il Presidente della Corte federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, due revisori dei conti effettivi e due membri supplenti.

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI GESTIONE

ART. 21***Presidente federale e Vice-Presidenti***

1. Il Presidente federale rappresenta la Federazione nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale.
 2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla F.I.G.C. e non specificamente devolute ad altri organi.
 3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché nelle materie di cui all'art. 22 il Comitato di Gestione, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la immediata decadenza degli stessi.
 4. Il Presidente convoca, almeno ogni bimestre, e presiede il Comitato di Gestione ed il Consiglio federale.
 5. I Vice-Presidenti della Federazione, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto, o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni vicarie ed hanno la rappresentanza legale della F.I.G.C. in assenza o impedimento del Presidente. Le funzioni vicarie e di rappresentanza legale sono assunte in primo luogo dal Vice-Presidente che è stato eletto con il maggior numero di voti o, in caso di parità, dal più anziano per età. In caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice-Presidenti, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del Consiglio federale più anziano nella carica o, in caso di parità, più anziano per età. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale elegge, tra i suoi componenti eletti, il nuovo Vice-Presidente con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale.
 6. Per l'elezione del Presidente federale e dei Vice-Presidenti federali le candidature sono presentate, senza vincolo di mandato, dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Ciascuna Lega e ciascuna associazione rappresentativa delle componenti tecniche può presentare una sola candidatura per la carica di Presidente federale. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della F.I.G.C. per il quadriennio olimpico.
- I Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche non possono essere candidati alla carica di Presidente o di Vice-Presidente federale.
7. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti espressi dai Delegati componenti l'Assemblea e consegua almeno un terzo dei voti espressi da ciascuna delle componenti federali costituite dai Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega, dai Delegati degli atleti e dai Delegati dei tecnici. Se tale maggioranza non è conseguita si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, purché consegua almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati delle società e associazioni di ciascuna Lega, dai Delegati di ciascuna componente tecnica.
 8. Se nell'Assemblea elettiva, anche in seguito a successive votazioni per un numero di volte deciso dalla maggioranza dei presenti e comunque non superiore a quattro, nessun candidato viene eletto alla carica di Presidente federale, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le operazioni di voto e rimette il verbale di mancata elezione al Presidente federale uscente il quale procede contestualmente all'insediamento di una Commissione Elettorale composta dai presidenti delle Leghe e delle associazioni degli atleti e dei tecnici, o loro delegati, la quale dovrà individuare le candidature alla carica di Presidente federale e presentarle all'Assemblea elettiva, che potrà procedere alla votazione nella stessa riunione secondo i criteri previsti dal successivo comma 9 ovvero essere riconvocata per una seconda riunione entro 45 giorni. La Commissione Elettorale, all'unanimità, individua da uno a tre candidati, ovvero ne individua un minimo di due ed un massimo di tre con una maggioranza, diversamente composta per ciascun candidato, di 4/5 dei suoi componenti.
 9. Qualora i candidati proposti alla seconda Assemblea elettiva siano individuati dalla Commissione Elettorale all'unanimità dei suoi componenti, è eletto il candidato che consegua la metà dei voti assembleari espressi più uno. Qualora i candidati non siano stati designati all'unanimità dai componenti la Commissione Elettorale, è eletto Presidente federale il candidato che consegua la metà dei voti assembleari espressi più uno, purché consegua almeno un terzo dei voti espressi da almeno quattro delle componenti federali costituite dalle tre Leghe e dalle due componenti tecniche.
 10. Nel caso in cui la Commissione Elettorale non individui alcun candidato alla carica di Presidente federale, o nel caso in cui anche nella seconda Assemblea elettiva, dopo un numero di votazioni deciso dalla maggioranza dei presenti e comunque non superiore a quattro, nessun candidato venga eletto alla carica di Presidente federale, il presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le operazioni di voto e rimette il verbale di mancata elezione al Presidente federale uscente il quale, senza indugio, ne invia copia alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la nomina di un commissario. Fino a tale nomina il Presidente federale uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.

11. All'elezione dei Vice-Presidenti si procede solo a seguito dell'avvenuta elezione del Presidente federale. Ogni Delegato potrà votare in favore di un solo candidato. Risulteranno eletti Vice-Presidenti i due candidati che, nell'unico scrutinio, riporteranno il maggior numero di voti. In caso di seconda Assemblea elettiva, le candidature alla carica di Vice-Presidente sono individuate, in numero non superiore a tre, dalla Commissione Elettorale prevista dal precedente comma 8 con una maggioranza di almeno 3/5 dei suoi componenti.
12. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade l'intero Consiglio federale, rimanendo in carica ai soli fini dell'ordinaria amministrazione. L'Assemblea viene convocata ai sensi dell'art. 18 comma 3), del presente Statuto.
13. Il Presidente resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 14. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
14. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti, fermo il procedimento di cui ai precedenti commi 6,7,8,9 e 10.

ART. 22

Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente federale, dai Vice-Presidenti eletti e da un rappresentante per ciascuna Lega e per ciascuna Componente tecnica designato all'inizio di ogni quadriennio olimpico. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.
2. Il Comitato di Gestione coadiuva il Presidente federale nell'adozione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; cura la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo su delega del Consiglio federale; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società costituita per la gestione del patrimonio immobiliare della F.I.G.C. e per la prestazione di servizi, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; concerta le misure economico finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza.

C. IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 23

Elezione e composizione del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, del Presidente federale, dei due Vice-Presidenti federali, del Presidente dell'A.I.A., nonché di venticinque componenti eletti in numero di otto dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega, il Vice Presidente Vicario della Lega e il Presidente del Comitato Interregionale, di otto dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti – con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata - di sei atleti e di tre tecnici, ivi compresi i Presidenti delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante ed un professionista e deve essere assicurata un'equa rappresentanza di atlete. Fra i tecnici devono essere rappresentati sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica.
2. Partecipano al Consiglio federale, con diritto di voto consultivo, il Presidente del Settore tecnico e il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica.
3. Possono essere invitati, in relazione alla materia all'ordine del giorno, il Presidente dell'organismo tecnico di cui all'articolo 16, comma 3 e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in federazioni internazionali.
4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe nonché da parte degli atleti e dei tecnici, avviene prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, nel rispetto della legge, dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.G.C. e, in ogni caso, dei principi di democrazia interna. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali rappresentanti le Leghe e le Componenti tecniche, ivi inclusi i presidenti, che risultassero inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da

5. organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.
6. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti da parte dell'Assemblea federale. Le adunanze del Consiglio federale, sono convocate dal Presidente federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.
7. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'A.I.A., agli organi di Giustizia sportiva e al Collegio dei revisori dei conti.

ART. 24

Funzioni del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della F.I.G.C..
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., per l'esame di cui all'articolo 7 comma 5, lettera l) dello Statuto del C.O.N.I.; le norme interne di amministrazione e contabilità, le norme per il controllo delle società calcistiche professionistiche, le norme organizzative per il funzionamento degli Uffici della F.I.G.C.. Emanava i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'A.I.A. e ne controlla il rispetto; approva inoltre le norme sull'ordinamento e organizzazione del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica proposte dai rispettivi Consigli direttivi. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
 - a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della F.I.G.C. e ne segue lo svolgimento;
 - b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;
 - c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
 - d) coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera, previo accordo con le Leghe interessate e con la maggioranza di 4/5 dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
 - e) esamina i ricorsi delle società ed associazioni concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
 - f) esercita il controllo, attraverso il conto consuntivo annuale, della gestione amministrativa delle Leghe e dell'A.I.A. per quanto riguarda le risorse derivate dalla Federazione;
 - g) nomina il Presidente ed i membri della C.A.F. nonché i membri della Corte Federale;
 - h) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
 - i) nomina il Presidente ed i membri dell'organismo tecnico di cui all'articolo 16, comma 3;
 - l) esercita il controllo di conformità sui regolamenti delle Leghe e dell'A.I.A.;
 - m) designa i candidati italiani per le cariche elettive presso gli Organismi internazionali della FIFA e della UEFA;
 - n) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto;
 - o) nomina il Direttore Generale e il Segretario della Federazione;
 - p) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
 - q) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
 - r) riconosce, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., le associazioni o società sportive che intendono affiliarsi alla F.I.G.C.;
 - s) approva, per delega della Giunta Nazionale del C.O.N.I., gli Statuti delle associazioni o società sportive che intendono affiliarsi alla F.I.G.C..
4. Il Consiglio federale può inoltre esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito ad ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della Federazione e lo svolgimento del giuoco del calcio.
5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale può, inoltre, rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

ART. 25
Decadenza organi federali

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in *prorogatio* per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e comunque non oltre novanta giorni.

D. CARICHE FEDERALI

ART. 26
Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva, e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione Nazionale, dal C.O.N.I., dalle Discipline Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche. Non possono altresì essere eletti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata alla Federazione, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
2. La qualifica di componente eletto degli organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente dell'organismo tecnico di cui all'articolo 16, comma 3, di componente degli Organi di giustizia, nonché lo status di arbitro sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società o associazione affiliata alla F.I.G.C., fatte salve per gli arbitri le cariche nell'ambito dell'A.I.A..
3. Le cariche di Presidente e Vice-Presidente federale sono incompatibili con ogni altra carica federale elettiva, di Lega o di società od associazione. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
4. In caso di incompatibilità l'interessato è tenuto ad optare, entro un mese, per una delle cariche federali di spettanza. In difetto di tale opzione, l'assunzione della nuova carica implica di diritto la decadenza da quella precedentemente ricoperta.
5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti o nominati.

TITOLO IV

LE GARANZIE

ART. 27
Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate, e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento Federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la Federazione, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione conciliativa e arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali. Non sono soggette a procedimento di conciliazione o arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria e, fermo restando il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto C.O.N.I., non sono soggette a procedimento di

4. arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 120 giorni; b) la squalifica del campo; c) penalizzazioni di classifica.
5. Il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.
6. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

ART. 28

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di cinque membri effettivi e tre membri supplenti.
2. Dei cinque membri effettivi del Collegio, tre sono eletti dall'Assemblea federale e due sono designati dal C.O.N.I.; dei tre componenti supplenti, due sono eletti dall'Assemblea federale e uno è designato dal C.O.N.I..
3. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.
4. Per l'elezione dei tre componenti effettivi e dei due componenti supplenti l'Assemblea federale vota con procedura analoga a quella stabilita per i Vice-Presidenti federali sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega. Le candidature devono essere presentate almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. I candidati devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
5. Sono eletti componenti effettivi del Collegio i tre candidati che riportano il maggior numero dei voti espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Sono eletti componenti supplenti i candidati che immediatamente seguono in graduatoria. Ciascun Delegato può votare per un solo candidato. E' eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
6. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'intera gestione economico-finanziaria della F.I.G.C. e dei suoi organi. I componenti effettivi del Collegio devono essere invitati, a tutte le riunioni degli organi federali.

ART. 29

Ufficiali di Gara

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del C.O.N.I.
2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa ed amministrativa, nel rispetto dei regolamenti federali, nell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento ed impiego.
3. L'A.I.A. adotta i propri regolamenti in conformità al presente Statuto, ai principi informativi emanati dal Consiglio federale, allo Statuto e agli indirizzi del C.O.N.I. e alla normazione vigente. I regolamenti dell'A.I.A. sono inviati alla F.I.G.C. ai fini del controllo di conformità da parte del Consiglio federale. In caso di difformità, la F.I.G.C., rinvia entro sessanta giorni il regolamento all'A.I.A. per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora permanga divergenza fra la F.I.G.C. e l'A.I.A., le stesse possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale.
4. Gli ufficiali di gara associati all'A.I.A. eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente nonché, nell'ambito di ciascuna sezione, i Presidenti Sezionali, secondo un proprio regolamento elettorale.
5. Il Presidente federale, d'intesa con il Presidente dell'A.I.A., sentiti i Presidenti delle Leghe interessate, nomina i responsabili degli organi tecnici arbitrali nazionali.
6. Le nomine degli Organi Tecnici regionali dell'A.I.A. sono di competenza del Presidente dell'A.I.A., sentito il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.
7. Gli ufficiali di gara sono soggetti, per le infrazioni alle norme federali, alla disciplina generale prevista dall'articolo 30, comma 3. Sono invece soggetti a giurisdizione domestica per ogni infrazione al solo regolamento dell'A.I.A..

ART. 30

Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva, nominati dal Presidente federale, dal Consiglio federale o dall'Assemblea agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terzietà, assicurate da specifiche norme. Il codice di giustizia disciplina i casi di astensione e di ricasazione dei giudici.

2. Le norme relative all'ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal codice di Giustizia Sportiva.

Restano ferme le ipotesi previste dall'articolo 27, comma 3.

3. I Giudici sportivi unici o i Collegi di Giudici sportivi, nominati per un quadriennio dal Presidente federale di intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio federale, giudicano in primo grado secondo le competenze indicate dal relativo codice, per tutte le infrazioni da chiunque commesse e per tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe nonché dal Settore per l'attività giovanile e scolastica.

4. Per i campionati e le competizioni organizzati dalle Leghe professionistiche, nonché dalla Lega Nazionale Dilettanti limitatamente ai livelli nazionali e regionali, sono nominati i Giudici sportivi unici ovvero, se ne ricorre la necessità, Collegi di Giudici sportivi composti di tre membri.

5. Le Commissioni Disciplinari, nominate per un quadriennio dal Presidente federale di intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio federale, giudicano in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi. Giudicano in primo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Le Commissioni Disciplinari che giudicano in secondo grado per i campionati e le competizioni organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica sono costituite presso le rispettive articolazioni organizzative.

6. Le funzioni inquirenti e requirenti sono attribuite, rispettivamente, all'Ufficio Indagini e all'Ufficio della Procura federale. Entrambi gli Uffici sono nominati per un quadriennio dal Presidente federale, di intesa con i Vice-Presidenti e sentito il Consiglio federale.

7. L'Ufficio Indagini e l'Ufficio della Procura federale, i quali possono articolarsi al loro interno in Sezioni e in Uffici regionali, devono svolgere le loro funzioni secondo criteri di massima celerità, di economicità e di prossimità territoriale. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale. L'Ufficio della Procura federale è tenuto a comunicare le conclusioni agli interessati.

8. Le competenze degli organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva, che può prevedere la costituzione di organi specializzati per particolari materie. In materia di doping, esperiti i gradi di giustizia federale, da definirsi entro 90 giorni, è consentito il giudizio innanzi al giudice di ultima istanza previsto dallo statuto del C.O.N.I., ferma restando ogni competenza del TAS.

9. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e sentita la Corte federale può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. Il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere amnistia e riabilitazione.

10. Il mandato dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva è rinnovabile per non più di due volte.

ART. 31

Commissione d'appello federale

1. La C.A.F. è unica ed ha sede in Roma. La Commissione d'appello federale (C.A.F.) è competente a giudicare, in ultima istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di giustizia sportiva. Giudica altresì nei procedimenti per revocazione ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali. La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.

2. La C.A.F., nominata dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, per la durata di un quadriennio, è composta da due Presidenti di sezione, uno dei quali, è designato dal Consiglio federale quale Primo Presidente, e da almeno quattordici componenti.

3. La C.A.F. è articolata in due sezioni, secondo norme emanate dal Consiglio federale che ne individua la ripartizione delle competenze e ne nomina i Presidenti.

4. Il primo Presidente della C.A.F. può disporre che la C.A.F. si pronunci a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni, ovvero su quelli che presentano una rilevante questione di principio.

ART. 32

Corte federale

1. La Corte federale, composta dal Presidente e da otto componenti, è la massima autorità di garanzia nell'ordinamento della F.I.G.C. e dura in carica un quadriennio.

2. Il Presidente della Corte federale è eletto dall'Assemblea con le procedure stabilite per il Presidente federale.

3. Gli otto componenti sono nominati, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale a maggioranza qualificata. Al componente più anziano nella carica o, in subordine, più anziano di età viene attribuita la qualifica di Vice-Presidente.

4. I Giudici della Corte federale debbono possedere i seguenti requisiti soggettivi: siano magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche o avvocati con venti anni di esercizio.

5. Ogni tesserato od affiliato alla F.I.G.C. può ricorrere alla Corte federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale.
6. La Corte federale, anche d'ufficio, interpreta le norme statutarie e giudica sulla legittimità delle altre norme federali, annullando quelle adottate in violazione dello Statuto.
7. La Corte federale giudica in via definitiva, su azione del Procuratore federale, i dirigenti federali ai fini delle incompatibilità; dirime, anche d'ufficio, i conflitti che insorgono tra organi federali e giudica sulle eccezioni attinenti la regolarità del loro funzionamento. La Corte federale giudica, in seconda ed ultima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali. La Corte federale giudica altresì sulla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali.
8. Il Presidente federale o il Presidente della Corte federale d'ufficio possono promuovere di fronte alla Corte federale eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'A.I.A. o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del C.O.N.I. o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'A.I.A. e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.

ART. 33 **Revisione dello Statuto**

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta. Esse sono approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l'Assemblea, in essi compreso un terzo dei voti dei Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega nonché un terzo dei voti dei Delegati di ciascuna componente tecnica.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalla legislazione vigente.

ART. 34 **Scioglimento della F.I.G.C.**

1. Lo scioglimento della F.I.G.C. è deliberato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della Federazione è devoluto al C.O.N.I. o ad altri organismi indicati dal C.O.N.I..
2. Possono chiedere la convocazione di un' Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della F.I.G.C. un numero di società o associazioni pari almeno ai quattro quinti di tutte le società o associazioni affiliate alla Federazione.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della Federazione è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna componente tecnica.

NORME TRANSITORIE E FINALI

- I. Con riferimento all'art. 6, comma 6, il Consiglio federale emanerà norme, anche transitorie, per la regolamentazione delle situazioni esistenti in contrasto con tale disposizione.
- II. Ai fini della prima costituzione dei nuovi organi federali, e in deroga agli articoli 8, 17 e 23, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (A.I.C.) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (A.I.A.C.) per i tecnici, le quali provvedono all'organizzazione dei procedimenti elettorali nel rispetto del principio democratico e della rappresentanza nell'Assemblea e nel Consiglio federale di professionisti e dilettanti nonché di atleti e atlete.
- III. Ai fini della prima costituzione dei nuovi organi federali, le Leghe professionistiche sono di diritto la "Lega Nazionale Professionisti", nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A e B, e la "Lega Professionisti serie C", nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie C. A questi fini, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della "Lega Nazionale Professionisti" e i voti spettanti ai Delegati della "Lega Professionisti Serie C" devono rappresentare rispettivamente il 17%. Nel Consiglio federale, i rappresentanti, ivi compresi i Presidenti, della "Lega Nazionale Professionisti" e della "Lega Professionisti Serie C" sono rispettivamente quattro.
- IV. Il computo dei mandati di cui all'art. 21, comma 14, decorre dal quadriennio Olimpico 2004/2008.

V. Il Presidente federale, d'intesa con i Vice-Presidenti e con i Presidenti delle Leghe e delle Componenti tecniche, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente all'approvazione assembleare, si rendessero necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 33, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, nonché a fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.

INDICE

TITOLO I – LA FEDERAZIONE

Art. 1	Definizione e Natura
Art. 2	Principi fondamentali
Art. 3	Funzioni della F.I.G.C.
Art. 4	Organizzazione della F.I.G.C.
Art. 5	Uffici della F.I.G.C.
Art. 6	Le Società
Art. 7	Le Leghe
Art. 8	Componenti Tecniche
Art. 9	Distribuzione delle Risorse

TITOLO II – LE FUNZIONI

FUNZIONI TECNICHE

Art. 10	Ordinamento del giuoco, dei Campionati e delle Squadre Nazionali
Art. 11	Settore Tecnico
Art. 12	Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
Art. 13	Affiliazione e Tesseramento
Art. 14	Tutela medico-sportiva

FUNZIONI DI GESTIONE

Art. 15	Disciplina Contabile
Art. 16	Controlli sulle Società Professionistiche

TITOLO III – LA STRUTTURA

A. L'ASSEMBLEA

Art. 17	Composizione ed elezione dell'Assemblea
Art. 18	Convocazione dell'Assemblea
Art. 19	Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
Art. 20	Funzioni dell'Assemblea

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI GESTIONE

Art. 21	Presidente Federale e Vice-Presidenti
Art. 22	Comitato di Gestione

C. IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 23	Elezione e Composizione del Consiglio Federale
Art. 24	Funzioni del Consiglio Federale
Art. 25	Decadenza Organi Federali

D. CARICHE FEDERALI

Art. 26	Requisiti e incompatibilità
---------	-----------------------------

TITOLO IV – LE GARANZIE

Art. 27	Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria
Art. 28	Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 29	Ufficiali di Gara
Art. 30	Ordinamento della Giustizia Sportiva
Art. 31	Commissione d'Appello Federale
Art. 32	Corte Federale
Art. 33	Revisione dello Statuto
Art. 34	Scioglimento della F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A**Regolamento dell'Assemblea Elettiva:**

Si comunica che il regolamento in calce indicato viene riportato integralmente sul Comunicato Ufficiale nr. 23 – 25/11/2004, del Comitato regionale Trentino Alto Adige.

----- ✧ ✧ ✧ -----

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A

Il Consiglio Federale

- a) visti i commi 11 e 11 bis dell'art. 40 delle N.O.I.F. che prevedono, ai fini del tesseramento dei calciatori dilettanti extracomunitari, la presentazione tra l'altro del permesso di soggiorno valido per un anno o comunque fino al termine della stagione sportiva di riferimento;
- b) considerato che tali disposizioni sono entrate in vigore in data 25 giugno 2004 e che, in sede di prima applicazione, anche in considerazione delle limitazioni temporali di alcuni permessi di soggiorno nel frattempo intervenute, per la situazione creatasi nel paese in relazione ai vari flussi migratori, hanno determinato difficoltà operative manifestate dai Comitati Regionali, attraverso la L.N.D.;
- c) tenuto conto che l'attività agonistica dilettantistica al 31 marzo 2005 è già avviata nella sua fase conclusiva;
- d) tenuto altresì conto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario non può essere espulso dall'Italia per l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a detta scadenza;
- e) considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2005, può rimanere nel territorio italiano fino al 31 marzo 2005;
- f) ritenuto per tali motivi e, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti, di prevedere per la corrente stagione sportiva che il tesseramento di cui alle citate disposizioni possa essere consentito a condizione che venga presentato un permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio 2005;
- g) visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

per la corrente stagione sportiva, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 bis dell'art. 40 delle N.O.I.F., ed in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2005.
Pubblicato in Roma l'11 novembre 2004

----- ✧ ✧ ✧ -----

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/A

Il Consiglio Federale

- · Preso atto della modifica apportata all'art. 39, comma 1, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri;
- · Visto l'art. 24, comma 2 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

nulla osta alla modifica dell'art. 39, comma 1, del Regolamento dell'A.I.A. secondo il testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI**VECCHIO TESTO****Art. 39****Arbitri effettivi**

1. La qualifica di arbitro effettivo e quella di arbitro effettivo per il calcio a 5 si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste dal presente Regolamento, al quale possono essere ammessi tutti i giovani, aventi i seguenti requisiti:
 - a. abbiano compiuto il 16° anno di età e non abbiano maturato il 35° alla data di inizio del corso (per i minori di 18 anni necessità dichiarazione di assenso di entrambi i genitori esercenti la potestà);

NUOVO TESTO**Art. 39****Arbitri effettivi**

1. La qualifica di arbitro effettivo e quella di arbitro effettivo per il calcio a 5 si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste dal presente Regolamento, al quale possono essere ammessi tutti i giovani, aventi i seguenti requisiti:
 - a. abbiano compiuto il 15° anno di età e non abbiano maturato il 35° alla data di inizio del corso (per i minori di 18 anni necessità dichiarazione di assenso di entrambi i genitori esercenti la potestà);

- | | |
|---|--------------|
| b. abbiano conseguito almeno il titolo di studio della scuola media inferiore dell'obbligo; | b. Invariato |
| c. siano in possesso del certificato di idoneità alla pratica agonistica; | c. Invariato |
| d. non abbiano già acquisito la qualifica di arbitri fuori quadro in un precedente rapporto associativo conclusosi con le loro dimissioni e non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione per oltre un mese nell'eventuale precedente rapporto associativo; | d. Invariato |
| e. rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti in proprio o quali soci di società di persona e di non aver riportato condanne penali per reati dolosi; | e. Invariato |
| f. sottoscrivere una dichiarazione che autorizzi l'A.I.A. all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche. | f. Invariato |

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CIRCOLARE N. 11

Con nota del 26 Ottobre 2004, questa Lega aveva inteso richiedere chiarimenti alla Segreteria Federale sulla materia regolante l'esecuzione del minuto di raccoglimento, nei casi in cui espressamente richiesto, per la commemorazione di un defunto in quanto componente di una Società o Dirigente, Tecnico, Calciatore o altro. Ciò anche allo scopo di garantire la dovuta omogeneità alle procedure per l'incontro della richiesta di tale osservanza.

In proposito, la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti.

Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

CIRCOLARE NR. 12

La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e l'Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subito dagli Ufficiali di gara.

Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:

- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell'autovettura;
- constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;
- riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni;
- trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l'obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all'Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell'autovettura e preventivo di spesa per la riparazione.

Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.

Il competente Organo federale oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale.

La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l'entità del danno sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell'Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l'importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.

La mancata contestazione dell'addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all'Ufficiale di gara interessato.

----- ✧ ✧ ✧ -----

3. COMUNICAZIONI DEL C.O.N.I. PROVINCIALE TRENTO

Il C.O.N.I. provinciale di Trento allo scopo di analizzare il reperimento delle risorse per finanziare l'attività sportiva, problema sempre difficile e attuale, invita tutte le società affiliate a partecipare ad una "riflessione", condotta da Roberto Locatelli dal titolo:

"La sponsorizzazione sportiva tra mecenatismo e notorietà di marca".

Mercoledì 1 dicembre 2004 ad ore 20,30

Presso la sala Rusconi – C.O.N.I. piazza Fiera 13 – Trento.

Gli interessati che intendessero partecipare sono pregati dare un cenno di conferma allo 0461-985080.

----- ✧ ✧ ✧ -----

4. COMUNICAZIONI DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

L'A.I.A.C. comunica a tutti gli allenatori del Trentino Alto Adige, che **lunedì 29 novembre 2004 dalle ore 11,00 alle ore 19,00, presso la sede del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, via Torre Verde, 25**, si svolgeranno le votazioni dei delegati e loro supplenti, che rappresenteranno gli allenatori nelle Assemblee federali della F.I.G.C. per il quadriennio 2004-2008. Per accedere al voto l'elettore dovrà esibire un idoneo documento di riconoscimento.

5. COPPA PETROLVILLA 1^A CATEGORIA – SORTEGGIO PRESSO T.C.A.

Si comunica che **domenica 28 novembre 2004 alle ore 19,30** presso gli Studi Televisivi di T.C.A. si effettuerà il sorteggio degli incontri dei quarti di finale della Coppa Petrolvilla di 1^a Categoria.

Le otto società qualificate: U.S. Castelsangiorgio Chizzola - Pol. Dimaro Folgarida - A.S. Fersina - U.S. Garibaldina - G.S. Javrè - U.S. Lavis - U.S. Nordauto Virtus - A.C. Pinè, sono invitate a partecipare a detto sorteggio con il Presidente, l'allenatore e il capitano della squadra.

6. AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE MARCHIO PUBBLICITARIO

Come da regolare richiesta inoltrata a questo Comitato, si autorizza l'esposizione del marchio dello sponsor:

- *"Daldosselevetronic"* sulle maglie della società U.S. Nordauto Virtus (1^a squadra).

Si fa presente, che le misure riguardanti la dicitura pubblicitaria non devono essere superiori a quelle dettate dalla normativa della F.I.G.C..

7. 3° TROFEO CALCIO A 5 PROVINCIALE RICREATIVO SEA-PETROLVILLA GROUP

Si comunica alle squadre iscritte al torneo in oggetto, che **Lunedì 29 novembre 2004 ad ore 20,00**, presso la sala riunioni del Comitato Provinciale autonomo di Trento – Via Torre Verde, 25, si effettuerà una riunione tecnica per lo svolgimento della manifestazione sotto riportata.

Modalità di svolgimento

Le squadre iscritte, sono state inserite (dopo il sorteggio effettuato in Comitato il giorno 23 novembre c.a.) in due gironi. La formula è all'italiana con solo gare di andata. Passano ai quarti di finale le prime quattro di ciascun girone.

Girone "A"

ISCHIA
MILTON
QUEI DEL LUNI
RAVINENSE
REAL TRENTO
SNT ROVERETO
ZINCHERIA SECA

Girone B

ALDENO
AUDACE
BAR ROSMINI
LOCOS BAR
POMAROLO
REAL ROVERETO
REAL STELLATO

Modalità tecniche relative alla prima fase della manifestazione.

Gare del 1° Turno: Formula di gironi all'italiana con gare di sola andata. Le Squadre sono suddivise in 2 Gironi composti da 8 squadre ciascuno. **Le gare si effettueranno in due tempi di 25' minuti ciascuno.** Le Squadre, **almeno 15' minuti prima dell'inizio della gara**, dovranno presentare una lista Giocatori al Direttore di Gara. **Il ritardo di inizio gara, è fissato in un massimo di 5' minuti, pena la perdita dell'incontro.**

- a) Al termine di ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente, un punto in caso di parità e zero alla perdente;
- b) Nel caso più squadre si trovassero a parità di punti dopo le nove gare disputate, per determinare la classifica, si terrà conto dei seguenti criteri:
- 1) scontro diretto
 - 2) miglior differenza reti;
 - 3) maggior numero di reti fatte;
 - 4) sorteggio

Gare del 2° Turno: Quarti di finale: Le gare saranno effettuate in due tempi di 25' ciascuno; qualora risultasse parità nelle reti segnate nei tempi regolamentari, si andrà ai calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Gare del 3° Turno: Semifinali: Le gare saranno effettuate in due tempi di 25' ciascuno; qualora risultasse parità nelle reti segnate nei tempi regolamentari, si procederà con due tempi supplementari di 5' cadauno. In caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Gare del 4° Turno: Finalissima 1° e 2° posto – Finale per il 3° e 4° posto : Le gare saranno effettuate in due tempi di 25' ciascuno; qualora risultasse parità nelle reti segnate nei tempi regolamentari, si procederà con due tempi supplementari di 5' cadauno. In caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

GIUSTIZIA SPORTIVA

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativi alle gare del Torneo Ricreativo di Calcio a 5 e che comportino le sanzioni di squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, **devono essere scontati solo ed esclusivamente nell'ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa.** Nell'ipotesi di squalifica a tempo determinato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, anche in gare di campionato.

I Giocatori incorrono in **una giornata di squalifica ogni TRE ammonizioni, nella 1° fase.**

Nelle fasi successive, le ammonizioni irrogate nella precedente fase non hanno efficacia. Invece le squalifiche riportate nella 1° fase, non conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, si scontano nelle fasi successive. A partire dai quarti di finale in poi, la squalifica scatta alla seconda ammonizione.

Alla Squadra che dovesse rinunciare ad una qualsiasi gara del Torneo di Calcio a 5, saranno applicate le sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e le ammende per rinuncia relative al torneo di competenza.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D..

CALENDARIO GARE**04 Dicembre 2004****GIRONE A - GIORNATA - 1^ANDATA**

Ore 15.00 ISCHIA	- ZINCHERIA SECA	a Pomarolo
Ore 17.30 MILTON	- SNT ROVERETO	a Besenello
Ore 16.15 QUEI DEL LUNI	- REAL TRENTO	a Besenello
Riposa: RAVINENSE		

GIRONE B - GIORNATA - 1^ ANDATA

Ore 16.15 ALDENO - REAL STELLATO a Pomarolo
 Ore 15.00 AUDACE - REAL ROVERETO a Besenello
 Ore 17.30 BAR ROSMINI - POMAROLO a Pomarolo
 Riposa: LOCOS BAR

11 Dicembre 2004**GIRONE A - GIORNATA - 2^ANDATA**

Ore 15.00 REAL TRENTO - RAVINENSE a Trento Palestra Pozzo
 Ore 16.15 SNT ROVERETO - QUEI DEL LUNI a Trento Palestra Pozzo
 Ore 17.30 ZINCHERIA SECA - MILTON a Trento Palestra Pozzo
 Riposa: ISCHIA

GIRONE B - GIORNATA - 2^ANDATA

Ore 15.00 POMAROLO - LOCOS BAR a Pomarolo
 Ore 16.15 REAL ROVERETO - BAR ROSMINI a Pomarolo
 Ore 17.30 REAL STELLATO - AUDACE a Pomarolo
 Riposa: ALDENO

18 Dicembre 2004**GIRONE A - GIORNATA - 3^ANDATA**

Ore 16.15 MILTON - ISCHIA a Besenello
 Ore 15.00 QUEI DEL LUNI - ZINCHERIA SECA a Besenello
 Ore 17.30 RAVINENSE - SNT ROVERETO a Pomarolo
 Riposa: REAL TRENTO

GIRONE B - GIORNATA - 3^ANDATA

Ore 15.00 AUDACE - ALDENO a Pomarolo
 Ore 16.15 BAR ROSMINI - REAL STELLATO a Pomarolo
 Ore 17.30 LOCOS BAR - REAL ROVERETO a Besenello
 Riposa: POMAROLO

15 Gennaio 2005**GIRONE A - GIORNATA - 4^ANDATA**

Ore 15.45 ISCHIA - QUEI DEL LUNI a Besenello
 Ore 14.30 SNT ROVERETO - REAL TRENTO a Besenello
 Ore 18.00 ZINCHERIA SECA - RAVINENSE a Pomarolo
 Riposa: MILTON

GIRONE B - GIORNATA - 4^ANDATA

Ore 17.00 ALDENO - BAR ROSMINI a Pomarolo
 Ore 15.00 REAL ROVERETO - POMAROLO a Pomarolo
 Ore 16.00 REAL STELLATO - LOCOS BAR a Pomarolo
 Riposa: AUDACE

22 gennaio 2005**GIRONE A - GIORNATA - 5^ANDATA**

Ore 16.00 QUEI DEL LUNI - MILTON a Pomarolo
 Ore 15.00 RAVINENSE - ISCHIA a Pomarolo
 Ore 14.30 REAL TRENTO - ZINCHERIA SECA a Besenello
 Riposa: SNT ROVERETO

GIRONE B - GIORNATA - 5^ANDATA

Ore 15.45 BAR ROSMINI - AUDACE a Besenello
 Ore 17.00 LOCOS BAR - ALDENO a Pomarolo
 Ore 18.00 POMAROLO - REAL STELLATO a Pomarolo
 Riposa: REAL ROVERETO

29 Gennaio 2005**GIRONE A - GIORNATA - 6^ANDATA**

Ore 15.00 ISCHIA - REAL TRENTO a Besenello
 Ore 16.15 MILTON - RAVINENSE a Besenello
 Ore 16.15 ZINCHERIA SECA - SNT ROVERETO a Pomarolo
 Riposa: QUEI DEL LUNI

GIRONE B - GIORNATA - 6^ANDATA

Ore 15.00 ALDENO - POMAROLO a Pomarolo
 Ore 17.30 AUDACE - LOCOS BAR a Pomarolo
 Ore 17.30 REAL STELLATO - REAL ROVERETO a Besenello
 Riposa: BAR ROSMINI

05 Febbraio 2005**GIRONE A - GIORNATA - 7^ANDATA**

Ore 15.00 RAVINENSE - QUEI DEL LUNI a Pomarolo
 Ore 15.00 REAL TRENTO - MILTON a Trento Palestra Pozzo
 Ore 16.15 SNT ROVERETO - ISCHIA a Pomarolo
 Riposa: ZINCHERIA SECA

GIRONE B - GIORNATA - 7^ANDATA

Ore 16.15 LOCOS BAR - ROSMINI a Trento Palestra Pozzo
 Ore 17.30 POMAROLO - AUDACE a Pomarolo
 Ore 17.30 REAL ROVERETO - ALDENO a Trento Palestra Pozzo
 Riposa: REAL STELLATO

12 Febbraio 2005 – Quarti di finale

Ore 15.30 1^ CLASS. GIRONE A - 4^ CLASS. GIRONE B a Besenello 1
 Ore 17.00 2^ CLASS. GIRONE A - 3^ CLASS. GIRONE B a Besenello 2
 Ore 15.30 3^ CLASS. GIRONE A - 2^ CLASS. GIRONE B a Pomarolo 3
 Ore 17.00 4^ CLASS. GIRONE A - 1^ CLASS. GIRONE B a Pomarolo 4

19 Febbraio 2004 – Semifinali – a Pomarolo

Ore 15.30 VINCENTE 1 - VINCENTE 3
 Ore 17.15 VINCENTE 2 - VINCENTE 4

26 Febbraio 2005 – Finali – a Pomarolo

Ore 15.30 FINALE PER IL 3^ E 4^ POSTO
 Ore 17.15 FINALE PER IL 1^ E 2^ POSTO

8. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale:

COPPA PETROLVILLA 2^ CATEGORIA

Girone B 3° Giornata Gara DOLASIANA - CRISTO RE
 di Recupero disputasi il 25/11/2004 a Gardolo ad ore 20,30

CAMPIONATO PROMOZIONE

Girone A 11° Giornata Gara ROTALIANA - ALTA VALLAGARINA
 di Data, ora disputasi il 01/12/2004 a Mezzolombardo ad ore 20,30

9. RISULTATI GARE PERVENUTI IN RITARDO O DI RECUPERO**CAMPIONATO JUNIORES****Gare del 13/11/2004**

Girone B - 11ª giornata		
PIEVE DI BONO	- CONDINESE	2 - 3

CAMPIONATO AMATORI SEGATA**Gare del 23/11/2004**

GIRONE A – 11ª giornata		
UNIVERSO RIVA D. G.	-SPECK STUBE	3 - 0

Gare del 13/11/2004

GIRONE C – 12ª giornata		
LIZZANELLA	- RAVINENSE	4 - 1

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D**Gare del 12/11/2004**

GIRONE C – 7ª giornata		
COMANO T. FIAVE'	- FRAVEGGIO	8 - 0

10. RISULTATI GARE

COPPA PETROLVILLA 2^A CATEGORIA

Gare del 18/11/2004

GIRONE F – 3 ^a giornata		
AUDACE	- FORNACE	3 – 2

Gare del 17/11/2004

GIRONE G – 3 ^a giornata		
CAURIOL	- CASTELMOLINA	4 – 3

Gare del 21/11/2004

GIRONE D – 4 ^a giornata		
ROBUR	- MONTE OZOLO	1 – 0

CAMPIONATO JUNIORES

Gare del 21/ 11/ 2004

GIRONE A – 11 ^a giornata		
ORTIGARA GRIGNO	- FASSA	6 – 2
POLIS. OLTREFERSINA	- CALISIO	1 – 10
FERSINA	- PRIMIERO S.MARTINO	4 – 1
TELVE	- LEVICO TERME	0 – 2
VATTARO	- DOLOMITICA	5 – 4

GIRONE B – 11 ^a giornata		
BAONE	- PIEVE DI BONO	1 – 0
COMANO T.FIAVE'	- LEDRENSE	npra
CONDINESE	- PINZOLO CAMPIGLIO	0 – 3
LIMONESE	- CAVEDINE LASINO	3 – 2
RIVA DEL GARDA	- TIONE	4 – 1

GIRONE C – 11 ^a giornata		
ANAUNE	- LAVIS	1 – 0
DOLASIANA	- DIMARO FOLGARIDA	4 – 2
GARDOLO	- LE MADDALENE	1 – 1
PREDAIA	- POVO SCANIA	2 – 1
SOLTERI	- BASSA ANAUNIA	1 – 5
VERLA	- AZZURRA	3 – 1

GIRONE D – 11 ^a giornata		
ALTA VALLAGARINA	- RAVINENSE	2 – 3
AQUILA TRENTO	- CRISTO RE	5 – 0
BOLGHERA	- SACCO S. GIORGIO	3 – 2
CASTELSANGIORGIO	- LIZZANA	2 – 5
ISERA	- ALDENO	7 – 3
SAN ROCCO	- MONTE BALDO	1 – 1

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gare del 21/11/ 2004

GIRONE A – 12 ^a giornata		
ALTA VALLAGARINA	- LA ROVERE	1 – 1
AZZURRA S. BART.	- ALDENO	0 – 4
CALCIOCHIESE	- VILLAZZANO	2 – 5
DRO	- RIVA DEL GARDA	0 – 4
FIEMME C.R.	- BAONE	1 – 2
LEVICO TERME	- CALCIO BLEGGIO	2 – 2
MONTE BALDO	- CONDINESE	2 – 0
PREDAIA	- ROTALIANA	1 – 0

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gare del 21/ 11/ 2004

GIRONE A – 12 ^a giornata		
ALTA GIUDICARIE	- TORBOLE	1 – 1
CARISOLO	- CALAVINO	0 – 2
JAVRE'	- LIMONESE	4 – 0
PIEVE DI BONO	- MARCO	0 – 0
PINZOLO CAMPIGLIO	- VAL DI GRESTA	2 – 2
STIVO	- CASTELSANGIORGIO	0 – 0
VIRTUS GIUDICARIESE	- ISERA	2 – 0

GIRONE B – 12 ^a giornata		
AQUILA TRENTO	- MONTE LEFRE	1 – 0
CALCERANICA	- VATTARO	3 – 3
FASSA	- FERSINA	1 – 5
MONTI PALLIDI	- NORDAUTO VIRTUS	2 – 0
PINE'	- PRIMIERO	4 – 0
POVO SCANIA	- CALISIO	2 – 1
TELVE	- ORTIGARA GRIGNO	2 – 2

GIRONE C – 12 ^a giornata		
ALTA ANAUNIA	- LE MADDALENE	1 – 0
AVIO CALCIO	- GARIBALDINA	0 – 1
DIMARO FOLGARIDA	- BESENELLO	0 – 1
LENO	- ANAUNE	2 – 1
RAVINENSE	- MATTARELLO	0 – 3
TNT MONTE PELLER	- BASSA ANAUNIA	0 – 2
VERLA	- LAVIS	2 – 3

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gare del 21/ 11/ 2004

GIRONE A – 1^ giornata Ritorno		
TRILACUM	- BAGOLINO	6 – 1
BOLGHERA	- NAGO	0 – 2
CAVEDINE LASINO	- LEDRENSE	2 – 2
SACCO SAN GIORGIO	- TIONE	0 – 4
SETTAURENSE	- CAFFARESE	0 – 2
TRAMBILENO	- RENDENESE	4 – 1

GIRONE B – 1^ giornata ritorno		
CEMBRA 82	- SOLTERI	2 – 2
CRISTO RE	- PAGANELLA	2 – 4
DOLASIANA	- CORNACCI	6 – 0
DOLOMITICA	- CAURIOL	2 – 1
VALCEMBRA	- CERMIS	Npra

GIRONE C – 1^ giornata ritorno		
CIVEZZANO	- GARDOLO	1 – 0
FORNACE	- ISCHIA	0 – 8
OLTREFERSINA	- TESINO	1 – 3
SAN ROCCO	- AUDACE	2 – 0
VALSUGANA	- LIZZANA	Npra

CAMPIONATO AMATORI SEGATA

Gare del 19-20-22/ 11/ 2004

GIRONE A – 13^ giornata		
AVIO CALCIO	- AMATORI TRILACUM	2 – 0
CALCIO RIVA	- PEDRINI EDILIZIA V.L.	2 – 3
FRAVEGGIO	- BAR PRIMAVERA ARCO	0 – 1
PRAKTICA DRO	- HOTEL DAINO	4 – 1
SARDAGNA	- STENICO S.LORENZO	24/11
SPECK STUBE	- FRAT.CALZATURE DRO	1 – 0

GIRONE B – 11^ giornata		
MOBILI ZANINI	- REAL STELLATO	29/11
AMATORI TON	- VIGOR	n.d.i.c.
SEGATA	- BOLZANESE	5 – 2
PIZZERIA FLAMINGO	- BAUZANUM	2 – 2
POLLINI	- BAR CENTRALE CLES	3 – 1
ROSA AL PALCO	- CIRC.OP.PINETA	3 – 1

GIRONE C – 11^ giornata		
AMICI CALCIO BORGO	- AM. MATTARELLO	0 – 0
MONTEVACCINO	- STEFANO ORAZI	1 – 2
PIZZ.TORRE FRANCA	- LIZZANELLA	1 – 7
RAVINENSE	- C.A. BESENELLO	3 – 2
REAL ROVERETO	- MARTIGNANO	1 – 4
VALLAGARINA	- RONCAFORT	Npra

CAMPIONATO SENIOR

Gare del 20/ 11/ 2004

GIRONE A – 5^ giornata ritorno		
ALTA ANAUNIA	- FASSA	6 – 2
AUDACE	- CALCERANICA	5 – 2
PREDAlA	- GARIBALDINA	0 – 1

TROFEO PROVINCIALE CALCIO A 5

Gare del 17/ 11/ 2004

GIRONE E - ritorno		
TELVANA	- C. A5 BELLESINI	4 – 3

Qualificata : TELVANA

CAMPIONATO CALCIO A 5 – SERIE D

Gare del 19-20/11/2004

GIRONE A – 8^ giornata		
ALDENO	- NEW TEAM TN	2 – 4
ARGENTARIO	- MARCO	8 – 5
OLYMPIA B	- CARPEDIEM	6 – 1
REAL ROVERETO	- SAN ROCCO	1 – 2
SAN GIUSEPPE	- MARTIGNANO	4 – 7
SARNONICO A.V.NON	- BOLGHERA	6 – 5
STIVO OLTRESARCA	- SACRA FAMIGLIA	12 – 4

GIRONE B – 8^ giornata		
C.A5 BELLESINI	- FORNACE	6 – 6
C.A5 VALSUGANA	- RONCEGNO	5 – 4
GREEN TOWER B	- FASSA	7 – 1
LEGION OF DOOM	- PRIMIERO S.M.	4 – 2
RISICO FUTSAL	- TAVERNARO	3 – 4
TESINO C.A 5	- TELVANA	4 – 11
VALSUGANA	- REAL TRENTO	2 – 17

GIRONE C – 8^ giornata		
CANDRIAI C.A5	- COMANO T. FIAVE'	8 – 7
FRAVEGGIO	- SOLTERI	12 – 2
PIEVE DI BONO	- BENACENSE RIVA	3 – 7
RAVINENSE	- CANOVA GARDOLO	5 – 3
SARDAGNA	- GREEN TOWER C	4 – 8
TRILACUM	- TORREMOLINO	4 – 9
VIVINSPORT	- JUDICARIA	6 – 2

11. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Paolo Miorelli, Filippo Mirabella e Vittorio Bridi (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 24/11/2004, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA PETROLVILLA 2^ CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (Il infr.)

CALLIARI ALESSANDRO (CASTELMOLINA) DEFLORIAN TARCISIO (CASTELMOLINA)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

Euro 52,00 CONDINESE

perchè, all'uscita dagli spogliatoi, un sostenitore di parte, apostrofava con frasi offensive, prima il direttore di gara, poi uno degli assistenti.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 16/12/2004

SIMULA ANTONIO (FIEMME CASSE RURALI)

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 09/12/2004

PIZZINI EZIO (CONDINESE)

Ammonizione e diffida

SCREMIN RENZO (MONTE BALDO)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata di gara

ROBOL DANIELE (ALTA VALLAGARINA) GIOVANELLI IVAN (CALCIOCHIESE)
ZANETTI GIORGIO (CALCIOCHIESE) MICHELOTTI MARCO (DRO)

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per 2 giornate di gara**

DELVAI GIORGIO (FIEMME CASSE RURALI)
a fine gara, pronunciava frasi offensive all'assistente arbitrale.

Squalifica per 1 giornata di gara

GIUNCHI LUCA (FIEMME CASSE RURALI)
a fine gara, teneva un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'assistente arbitrale.

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.)

ZULBERTI GIANNI	(CALCIOCHIESE)	MARTOGLIO RUBEN DARIO	(LA ROVERE)
AMADORI EMANUELE	(MONTE BALDO)	CORRA CRISTIAN	(PREDAIA C.R. D ANAUNIA)
GALAS NICOLA	(RIVA DEL GARDA)	BERT MASSIMO	(ROTALIANA S.R.L.)

Ammonizione con diffida (VII infr.)

MARZADRO MASSIMO (MONTE BALDO)

Ammonizione con diffida (III infr.)

COMAI MATTEO	(BAONE)	GUELLA MARCO	(CALCIO BLEGGIO)
COZZATI MARCO	(CONDINESE)	PELLIZZARI SERGIO	(CONDINESE)
BERTOLDI TIZIANO	(DRO)	GIUNCHI LUCA	(FIEMME CASSE RURALI)
TRETTEL ANDREA	(FIEMME CASSE RURALI)	CHINI SERGIO	(PREDAIA C.R. D ANAUNIA)
CORTELLETTI CORRADO	(VILLAZZANO)		

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI SOCIETÀ**AMMENDE**

Euro 77,00 FASSA
per ritardata presentazione liste calciatori; recidiva.

Euro 52,00 FASSA
propri sostenitori offendevano e minacciavano il direttore di gara.

A CARICO DI DIRIGENTI**Ammonizione e diffida**

CHEMOLLI MASSIMILIANO	(CALAVINO)	BATTISTI ITALO	(GARIBALDINA)
STANCHINA FRANCO	(DIMARO FOLGARIDA)	RINALDI GUALTIERO	(VATTARO)

A CARICO DI CALCIATORI**ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per 1 giornata di gara**

RUSSO GIANNI	(ALTA ANAUNIA)	DALLA TORRE LUCA	(CALISIO)
ALBASINI DAVIDE	(DIMARO FOLGARIDA)	CIGOLLA PATRIZIO	(FASSA)
VIECELI MASSIMO	(ISERA)		

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per 1 giornata di gara**

ARMANI MAURO (PIEVE DI BONO)
al termine dell'incontro, ironizzava l'operato arbitrale.

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.)

ZUCAL MATTEO	(ALTA ANAUNIA)	DALLAGO STEFANO	(ANAUNE C.RUR.TUENNO C.)
SALVETTI EROS	(AVIO CALCIO)	FERRARI ALESSIO	(BESENELLO)
CHEMOLLI SEBASTIANO	(CALAVINO)	MAESTRANZI CARLO	(CARISOLO)
MARANGONI ANDREA	(ISERA)	PAOLETTO DINO	(MONTE LEFRE)
AGOSTINI CARLO MARIA	(NORDAUTO VIRTUS)	GNOSINI BRUNO	(PIEVE DI BONO)
MICHELETTI LORENZO	(TELVE)	LORENZINI GIANNI	(VAL DI GRESTA)
TONIOLLI MAURIZIO	(VAL DI GRESTA)	BAILONI ALESSANDRO	(VATTARO)
OSSANA DENIS	(VATTARO)		

Ammonizione con diffida (III infr.)

BRENA LORIS	(ALTA GIUDICARIE)	MUSSI GIULIANO	(ALTA GIUDICARIE)
QUARTA DOMINGO	(ALTA GIUDICARIE)	GENETTI ALDO	(ANAUNE C.RUR.T.CLES)
TOMASONI ALBERTO	(AVIO CALCIO)	PASQUALINI ANDREA	(BESENELLO)
ROSI MORENO	(BESENELLO)	VICENTINI MANUEL	(CASTELSANGIORGIO C.)
COSTAZZA MARCO	(FASSA)	DALLAGO MASSIMILIANO	(GARIBALDINA)
CHIUSOLE MARCO	(ISERA)	MARANGONI ALESSANDRO	(ISERA)
BORGONOVO LUCA	(JAVRE)	CASAGRANDE MAURO	(LAVIS)
DUSINI GIULIANO	(LE MADDALENE)	COBBE MORENO	(LENO)
SOLLECITO THOMAS	(MATTARELLO CALCIO)	DELVAI FRANCO	(MONTI PALLIDI)
PANELATTI DANIELE	(PIEVE DI BONO)	BROSEGHINI ALESSANDRO	(PINE)
INNOCENTI LUCA	(POVO SCANIA)	BONINSEGNA STEFANO	(PRIMIERO S. MARTINO)
KALTENHAUSER MAURO	(PRIMIERO SAN MARTINO)	NALETTO MICHELE	(PRIMIERO S. MARTINO)
FRANCESCHINI ROBERTO	(TELVE)	COBELLI DEVIS	(VERLA)
TAROLLI ALESSIO	(VIRTUS GIUDICARIESE)		

Trasmissione atti al Presidente del Comitato

Gara: U.S. Pieve di Bono – U.S. Marco del 21/11.2004

- letto il referto arbitrale;
 - rilevato che è stato ammonito il giocatore BUSHI Claudio nato il 26.02.84 della società U.S. Marco e che lo stesso non risulta tesserato alla data della gara
- trasmette
- gli atti al Presidente di questo Comitato per quanto di competenza.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI DIRIGENTI**Ammonizione e diffida**

SPECCHER ANDREA	(CRISTO RE)	MARINI MANUEL	(RENDENESE)
-----------------	-------------	---------------	-------------

A CARICO DI CALCIATORI**ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per 2 giornate di gara**

FUSI IVAN	(BAGOLINO)	LORENZINI FABRIZIO	(POL. OLTREFERSINA)
MANICA ANDREA	(SACCO S.GIORGIO)		

Squalifica per 1 giornata di gara

ANDREATTA MARCO	(AUDACE)	POLO TOMMASO	(CRISTO RE)
FRAPPORTI MASSIMILIANO	(SACCO S.GIORGIO)		

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.)**

BRANDI MAURIZIO	(AUDACE)	TURRINA ANDREA	(CAVEDINE LASINO)
ZENI PATRICK	(CAVEDINE LASINO)	MOSCA MATTEO	(PAGANELLA)
ZANVETTOR PIERLUIGI	(TRAMBILENO)		

Ammonizione con diffida (III infr.)

PEZZINO DAVIDE	(AUDACE)	ZANETTI SILVER	(CAFFARESE)
DEFLORIAN DANIELE	(CAURIOL)	ANGELI DAVID	(CAVEDINE LASINO)
TRAVAGLIA DAVIDE	(CAVEDINE LASINO)	GIOS FILIPPO	(CEMBRA 82 C.R.GIOVO)
NICOLINI ALESSIO	(CRISTO RE)	RICCARDI ALESSIO	(CRISTO RE)
GIACOMELLI LUCA	(DOLOMITICA)	IORIATTI MASSIMO	(FORNACE)
MERLER MICHAEL	(GARDOLO)	WEIDLING MASSIMO	(NAGO)
DALLABETTA FRANCESCO	(POLIS. OLTREFERSINA)	SARTORI WILLIAM	(RENDENESE)
VINCIC MLADEN	(RENDENESE)	BUSARELLO ROBERTO	(TESINO)
MEZZANOTTE ANDREA	(TESINO)	SARTORI STEFANO	(TESINO)
FOGAROLLI ANDREA	(TRILACUM)	RIGO GIACOMO	(TRILACUM)

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI SOCIETÀ**AMMENDE**

Euro 52,00 CRISTO RE
perche propri sostenitori offendevano i giocatori avversari e il direttore di gara.

A CARICO DI DIRIGENTI**Ammonizione e diffida**

BASSANELLO FABRIZIO (ALDENO)

A CARICO DI CALCIATORI**ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per 1 giornata di gara**

KOUMOLIS ALESSANDRO (CRISTO RE) GATTI GIANNI (SACCO S.GIORGIO)

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.)**

MARSILETTI TOMMASO (PRIMIERO SAN MARTINO) LEONI ROCCO (SAN ROCCO)

Ammonizione con diffida (III infr.)

FERRARI DAVIDE	(ALDENO)	BALDO EMANUELE	(ALTA VALLAGARINA)
DIVINA MATTIA	(ALTA VALLAGARINA)	MORELLI ALESSANDRO	(BOLGHERA)
SICARI EMANUELE	(GARDOLO)	STENICO ANDREA	(GARDOLO)
VENDER SAMUEL	(LE MADDALENE)	PELIZZARI MATTIA	(LIMONESE)
MORANDELLI LUCA	(ORTIGARA GRIGNO)	MAGNANI MORENO	(PREDAIA C.R. D ANAUNIA)

CAMPIONATO AMATORI "SEGATA"**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI CALCIATORI**ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per 2 giornate di gara**

AVELLINI GIORGIO (AM. BASSO SARCA)

Squalifica per 1 giornata di gara

MUNOZ MARIO OSCAR (BAR CENTRALE CLES)
 MENESTRINA MATTEO (BOLZANESE)

BORTOLOTTI PAOLO (BAUZANUM)
 ZORTEA SILVANO (AM. CALCIO BORGIO)

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per 3 giornate di gara**

LA FELTRA GENNARO (CIRC. OP. PINETA)

Giocatore sostituito, dagli spalti inveiva contro l'arbitro con frasi offensive.

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr.)

LUTTEROTTI CRISTIAN (AM. BASSO SARCA)

LA FELTRA GENNARO (CIRC. OP. PINETA)

Ammonizione con diffida (III infr.)

ZOCCA GIUSEPPE (AVIO CALCIO)
 PANCHERI MASSIMO (AM. CALCIO MATTARELLO)

PEZZEI EROS (AM. CALCIO MATTARELLO)
 BEBER WALTER (AM. CALCIO BORGIO)

CAMPIONATO AMATORI SENIOR**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI CALCIATORI**ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per 1 giornata di gara**

GIUDICE PASQUALE (FASSA)

NON ESPULSI DAL CAMPO**Ammonizione con diffida (III infr.)**

MELCHIORI LUCA (PREDAIA)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI DIRIGENTI**Ammonizione e diffida**

DEPAOLI DANIELE (PRIMIERO SAN MARTINO)

A CARICO DI CALCIATORI**ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per 2 giornate di gara**

CANALI NICOLA (SAN GIUSEPPE)

Squalifica per 1 giornata di gara

ZUCAL EUGENIO (BOLGHERA)

NON ESPULSI DAL CAMPO**Ammonizione con diffida (III infr.)**

CAPASSO PASQUALE (CANOVA DI GARDOLO)

ANDREOLLI NICOLA (SAN ROCCO)

COPPA PROVINCIA CALCIO A 5**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI CALCIATORI**ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per 1 giornata di gara**

DIVINA ALDO (TELVANA)

----- ◆◆◆ -----

12. CLASSIFICHE

STAGIONE SPORTIVA:04/05 CAMPIONATO Promozione Trento										GIRONE A	

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen		

1 U.S. RIVA DEL GARDA	22	12	6	4	2	22	11	11	0		
2 U.S. ALTA VALLAGARINA	22	11	6	4	1	19	9	10	0		
3 U.S. LA ROVERE	22	12	6	4	2	19	14	5	0		
4 A.S. PREDAIA C.R. D ANAUNIA	21	12	5	6	1	17	13	4	0		
5 U.S. BAONE	18	12	5	3	4	15	10	5	0		
6 U.S. ROTALIANA S.R.L.	18	11	5	3	3	18	14	4	0		
7 S.S. ALDENO	18	12	5	3	4	18	14	4	0		
8 U.S. VILLAZZANO	16	12	4	4	4	18	9	9	0		
9 U.S. LEVICO TERME	14	12	3	5	4	15	21	6-	0		
10 U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO	13	12	2	7	3	16	22	6-	0		
11 U.S. CALCIO BLEGGIO	13	12	3	4	5	13	20	7-	0		
12 U.S. DRO	12	12	3	3	6	8	18	10-	0		
13 A.S. FIEMME CASSE RURALI	11	12	3	2	7	14	19	5-	0		
14 S.S.D.CONDINESE	11	12	2	5	5	12	18	6-	0		
15 POL. MONTE BALDO	11	12	2	5	5	13	19	6-	0		
16 ASS.NECALCIOCHIESE	11	12	3	2	7	15	21	6-	0		
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*											
GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE					SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.				
11/A 14/11/04	ROITALIANA S.R.L.					ALTA VALLAGARINA	M				

STAGIONE SPORTIVA:04/05 CAMPIONATO Prima categoria Trento										GIRONE A	

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen		

1 G.S. TORBOLE	30	12	9	3	0	17	5	12	0		
2 U.S. PIEVE DI BONO	25	12	8	1	3	17	8	9	0		
3 U.S. ISERA	22	12	7	1	4	16	12	4	0		
4 U.S. CASTELSANGIORGIO CHIZZOLA	20	12	6	2	4	16	10	6	0		
5 A.C. VAL DI GRESTA	19	12	6	1	5	16	18	2-	0		
6 VIRTUS GIUDICARIESE	18	12	5	3	4	18	12	6	0		
7 U.S. CALAVINO	17	12	4	5	3	14	12	2	0		
8 U.S. ALTA GIUDICARIE	16	12	4	4	4	21	21	0	0		
9 A.C. PINZOLO CAMPIGLIO	15	12	3	6	3	16	14	2	0		
10 G.S. JAVRE	14	12	4	2	6	14	13	1	0		
11 S.S. STIVO	13	12	3	4	5	6	11	5-	0		
12 U.S. CARISOLO	10	12	3	1	8	15	26	11-	0		
13 U.S. MARCO	7	12	1	4	7	8	19	11-	0		
14 S.S. LIMONESE	7	12	2	1	9	14	27	13-	0		
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*											

STAGIONE SPORTIVA:04/05 CAMPIONATO Prima categoria Trento										GIRONE B	
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen		
1 A.C. PINE	29	12	9	2	1	28	8	20	0		
2 A.S. FERSINA	27	12	8	3	1	31	13	18	0		
3 U.S. NORDAUTO VIRTUS	22	12	6	4	2	16	12	4	0		
4 A.C. AQUILA TRENTO	19	12	5	4	3	15	14	1	0		
5 U.S. POVO SCANIA	18	12	5	3	4	23	21	2	0		
6 U.S. PRIMIERO SAN MARTINO	18	12	5	3	4	17	19	2-	0		
7 U.S. ORTIGARA GRIGNO	16	12	4	4	4	20	16	4	0		
8 POL. CALISIO	15	12	3	6	3	24	20	4	0		
9 U.S. MONTI PALLIDI	13	12	3	4	5	16	19	3-	0		
10 G.S. VATTARO	12	12	2	6	4	16	17	1-	0		
11 A.C. MONTE LEFRE	12	12	2	6	4	14	24	10-	0		
12 A.C. FASSA	10	12	2	4	6	15	25	10-	0		
13 F.C. CALCERANICA	7	12	1	4	7	10	28	18-	0		
14 U.S. TELVE	6	12	1	3	8	10	19	9-	0		

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:04/05 CAMPIONATO Prima categoria Trento										GIRONE C	
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen		
1 U.S. GARIBALDINA	34	12	11	1	0	33	6	27	0		
2 U.S. LAVIS	26	12	8	2	2	22	15	7	0		
3 U.S. BASSA ANAUNIA	24	12	7	3	2	21	12	9	0		
4 POL. BESENELLO	22	12	7	1	4	16	12	4	0		
5 AVIO CALCIO	21	12	6	3	3	20	12	8	0		
6 A.C. T.N.T. MONTE PELLER	21	12	6	3	3	17	17	0	0		
7 U.S. RAVINENSE	19	12	6	1	5	19	15	4	0		
8 U.S. VERLA	14	12	3	5	4	19	21	2-	0		
9 U.S. MATTARELLO CALCIO	13	12	3	4	5	16	16	0	0		
10 A.C. LENO	13	12	3	4	5	10	19	9-	0		
11 POL. DIMARO FOLGARIDA	12	12	3	3	6	8	13	5-	0		
12 U.S. ANAUNE C.RUR.TUENNO CLES	7	12	1	4	7	11	20	9-	0		
13 A.C. ALTA ANAUNIA	7	12	2	1	9	12	30	18-	0		
14 POL. LE MADDALENE	1	12	0	1	11	4	20	16-	0		

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:04/05 CAMPIONATO Seconda categoria Trento										GIRONE A	
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen		
1 A.C. NAGO	33	12	11	0	1	37	11	26	0		
2 POL. CAFFARESE	25	12	8	1	3	24	15	9	0		
3 U.S. TIONE	22	12	6	4	2	22	15	7	0		
4 U.S. TRAMBILENO	19	12	5	4	3	18	15	3	0		
5 A.C. SACCO S.GIORGIO	18	12	5	3	4	25	13	12	0		
6 U.S. RENDENESE	18	12	4	6	2	22	19	3	0		
7 G.S. TRILACUM	18	12	5	3	4	21	21	0	0		
8 S.S. SETTAURENSE	15	12	4	3	5	24	22	2	0		
9 A.C. LEDRENSE	11	12	2	5	5	20	17	3	0		
10 U.S. CAVEDINE LASINO	11	12	3	2	7	18	27	9-	0		
11 S.S. BAGOLINO	6	12	1	3	8	11	31	20-	0		
12 G.S. BOLGHERA	2	12	0	2	10	5	41	36-	0		

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:04/05 CAMPIONATO Seconda categoria Trento GIRONE B

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S. DOLOMITICA	25	11	8	1	2	23	8	15	0
2 CRCS PAGANELLA	21	11	6	3	2	23	12	11	0
3 U.S. DOLASIANA	19	11	6	1	4	27	16	11	0
4 A.C. CEMBRA 82 C.R.GIOVO	18	10	5	3	2	25	13	12	0
5 U.S. CASTELMOLINA	16	10	4	4	2	19	18	1	0
6 G.S. CRISTO RE	15	11	4	3	4	18	29	11	0
7 A.S. CAURIOL	14	11	4	2	5	16	14	2	0
8 G.S. SOLTERI	11	11	3	2	6	19	27	8	0
9 U.S. CERMIS MASI DI CAVALESE	10	10	3	1	6	16	19	3	0
10 POL. VALCEMBRA	8	10	2	2	6	11	32	21	0
11 U.S. CORNACCI	6	10	2	0	8	21	30	9	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
11/A 14/11/04	CEMBRA 82 C.R.GIOVO	CORNACCI	M
01/R 21/11/04	VALCEMBRA	CERMIS MASI DI CAVALESE	R

STAGIONE SPORTIVA:04/05 CAMPIONATO Seconda categoria Trento GIRONE C

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 U.S. SAN ROCCO	27	11	9	0	2	22	9	13	0
2 U.S. TESINO	21	11	6	3	2	22	9	13	0
3 U.S. GARDOLO	17	11	4	5	2	17	13	4	0
4 U.S. LIZZANA C.S.I.	17	10	4	5	1	18	14	4	0
5 G.S. ISCHIA	15	10	4	3	3	26	21	5	0
6 U.S. ALTIPIANI CALCIO	14	9	4	2	3	22	12	10	0
7 A.S. AUDACE	13	11	4	1	6	16	20	4	0
8 U.S. CIVEZZANO SPORT	12	11	3	3	5	15	19	4	0
9 A.C. VALSUGANA C.R.SCURELLE	9	10	2	3	5	11	17	6	0
10 POLISPORTIVA OLTREFERSINA	9	11	3	0	8	13	30	17	0
11 U.S. FORNACE	6	11	1	3	7	10	28	18	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
11/A 14/11/04	ALTIPIANI CALCIO	ISCHIA	M
01/R 21/11/04	VALSUGANA C.R.SCURELLE	LIZZANA C.S.I.	R

STAGIONE SPORTIVA:04/05 CAMPIONATO Seconda categoria Trento GIRONE D

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 G.S. VALPEJO	20	10	6	2	2	22	14	8	0
2 U.S. SPORMAGGIORE	19	10	6	1	3	22	12	10	0
3 U.S. ROBUR	19	10	5	4	1	15	11	4	0
4 U.S. MONCLASSICO MALE	19	10	6	1	3	23	19	4	0
5 U.S. MOLVENO	17	10	4	5	1	17	9	8	0
6 U.S. FAI DELLA PAGANELLA	14	10	4	2	4	14	12	2	0
7 S.C. MEZZANA MARILLEVA	14	10	4	2	4	18	21	3	0
8 C.S. MONTE OZOLO	8	10	2	2	6	19	25	6	0
9 F.C. ADIGE	4	10	0	4	6	11	21	10	0
10 A.C. ALTA VAL DI SOLE	3	10	0	3	7	5	22	17	0

* = FUORI CLASSIFICA

STAGIONE SPORTIVA:04/05 CAMPIONATO Provinciale Juniores Trento										GIRONE A	

Societa'		Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1	A.S. FERSINA	28	10	9	1	0	34	12	22	0	
2	U.S. ORTIGARA GRIGNO	22	10	7	1	2	31	15	16	0	
3	A.S. FIEMME CASSE RURALI	20	10	6	2	2	33	15	18	0	
4	POL. CALISIO	20	10	6	2	2	29	19	10	0	
5	U.S. PRIMIERO SAN MARTINO	14	10	4	2	4	20	17	3	0	
6	U.S. LEVICO TERME	14	10	4	2	4	20	19	1	0	
7	A.C. FASSA	13	10	4	1	5	21	22	1	0	
8	G.S. VATTARO	12	10	4	0	6	25	31	6	0	
9	U.S. DOLOMITICA	8	10	2	2	6	20	27	7	0	
10	U.S. TELVE	7	10	2	1	7	10	25	15	0	
11	POLISPORTIVA OLTREFERSINA	0	10	0	0	10	12	53	41	0	
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*											

STAGIONE SPORTIVA:04/05 CAMPIONATO Provinciale Juniores Trento										GIRONE B	

Societa'		Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1	U.S. DRO	23	10	7	2	1	25	12	13	0	
2	U.S. RIVA DEL GARDA	22	10	7	1	2	28	13	15	0	
3	U.S. BAONE	20	10	6	2	2	25	14	11	0	
4	A.C. PINZOLO CAMPIGLIO	15	10	4	3	3	19	15	4	0	
5	U.S. TIONE	15	10	5	0	5	21	18	3	0	
6	U.S. COMANO TERME E FIAVE	14	9	4	2	3	27	15	12	0	
7	S.S.D. CONDINESE	14	10	4	2	4	22	21	1	0	
8	A.C. LEDRENSE	12	10	3	3	3	18	18	0	0	
9	U.S. PIEVE DI BONO	11	10	3	2	5	16	21	5	0	
10	S.S. LIMONESE	6	10	1	3	6	6	29	23	0	
11	U.S. CAVEDINE LASINO	0	10	0	0	10	8	39	31	0	
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*											

GIOR. DATA SQUADRA OSPITANTE SQUADRA OSPITE COD.MOTIV.
 11/A 20/11/04 COMANO TERME E FIAVE LEDRENSE R

STAGIONE SPORTIVA:04/05 CAMPIONATO Provinciale Juniores Trento										GIRONE C	

Societa'		Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1	U.S. BASSA ANAUNIA	26	11	8	2	1	28	12	16	0	
2	POL. LE MADDALENE	23	11	7	2	2	30	10	20	0	
3	A.S. PREDAIA C.R. D ANAUNIA	19	11	6	1	4	31	23	8	0	
4	U.S. ANAUNE C.RUR.TUENNO CLES	19	11	5	4	2	20	15	5	0	
5	U.S. LAVIS	17	11	5	2	4	27	23	4	0	
6	POL. DIMARO FOLGARIDA	16	11	5	1	5	25	26	1	0	
7	U.S. DOLASIANA	15	11	4	3	4	38	37	1	0	
8	U.S. GARDOLO	13	11	3	4	4	28	23	5	0	
9	U.S. POVO SCANIA	13	11	4	1	6	20	32	12	0	
10	U.S. VERLA	11	11	3	2	6	16	27	11	0	
11	G.S. SOLTERI	8	11	2	2	7	18	41	23	0	
12	U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO	5	11	1	2	8	16	28	12	0	
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*											

STAGIONE SPORTIVA:04/05 CAMPIONATO Provinciale Juniores Trento										GIRONE D	

Societa'		Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1	A.C. AQUILA TRENTO	33	11	11	0	0	51	10	41	0	
2	U.S. ISERA	23	11	7	2	2	36	25	11	0	
3	POL. MONTE BALDO	21	11	6	3	2	27	13	14	0	
4	U.S. LIZZANA C.S.I.	19	11	6	1	4	33	23	10	0	
5	U.S. ALTA VALLAGARINA	17	11	5	2	4	32	20	12	0	
6	S.S. ALDENO	16	11	5	1	5	27	29	2	0	
7	U.S. RAVINENSE	16	11	5	1	5	20	27	7	0	
8	A.C. SACCO S.GIORGIO	15	11	5	0	6	19	23	4	0	
9	G.S. BOLGHERA	10	11	2	4	5	16	26	10	0	
10	U.S. CASTELSANGIORGIO CHIZZOLA	10	11	3	1	7	15	26	11	0	
11	U.S. SAN ROCCO	4	11	0	4	7	8	32	24	0	
12	G.S. CRISTO RE	4	11	1	1	9	11	41	30	0	
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*											

Campionato Calcio a 5- Serie D

GIRONE A

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	MARCO	18	8		6	0	2	53	32	21
2	MARTIGNANO	17	8		5	2	1	50	30	20
3	STIVO OLTRESARCA	16	8		5	1	2	49	42	7
4	LAGO DI CEI	16	7		5	1	1	42	37	5
5	SAN ROCCO	14	7		4	2	1	33	24	9
6	NEW TEAM TN	13	8		4	1	3	32	28	4
7	SACRA FAMIGLIA	12	7		3	3	1	43	39	4
8	REAL ROVERETO	10	8		2	4	2	36	30	6
9	OLYMPYA B	10	8		3	1	4	32	39	-7
10	ALDENO	8	7		2	2	3	32	34	-2
11	ARGENTARIO	6	7		2	0	5	29	35	-6
12	SARNONICO A.V.NON	6	8	1	2	1	5	37	62	-25
13	SAN GIUSEPPE	4	7		1	1	5	36	42	-6
14	BOLGHERA	4	7		1	1	5	27	45	-18
15	CARPEDIEM	3	7		1	0	6	24	36	-12

Campionato Calcio a 5- Serie D

GIRONE B

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	LEGION OF DOOM	21	8		7	0	1	55	16	39
2	TAVERNARO	21	8		7	0	1	36	27	9
3	REAL TRENTO	19	8		6	1	1	62	14	48
4	RISICO FUTSAL	18	8		6	0	2	47	21	26
5	TELVANA	15	8		5	0	3	46	22	24
6	FASSA	15	8		5	0	3	53	33	20
7	GREEN TOWER B	15	8		5	0	3	42	28	14
8	C.A5 VALSUGANA	11	8		3	2	3	33	30	3
9	C.A5 BELLESINI	8	8		2	2	4	20	41	-21
10	RONCEGNO	6	8		2	0	6	32	53	-21
11	VALSUGANA	6	8		2	0	6	22	50	-28
12	FORNACE	4	8		1	1	6	24	77	-53
13	PRIMIERO S.M.	3	8		1	0	7	24	47	-23
14	TESINO C.A5	3	8		1	0	7	34	71	-37

Campionato Calcio a 5- Serie D

GIRONE C

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	COMANO T. FIAVE'	21	8		7	0	1	69	37	32
2	CANDRIAI C.A5	21	7		7	0	0	43	34	9
3	GREEN TOWER C	18	8		6	0	2	41	22	19
4	BENACENSE RIVA	15	7		5	0	2	48	30	18
5	TORREMOLINO	13	7		4	1	2	46	37	9
6	SORASASS	13	7		4	1	2	45	37	8
7	FRAVEGGIO	12	7		4	0	3	51	32	19
8	RAVINENSE	12	8		4	0	4	35	35	0
9	VIVINSPORT	10	8		3	1	4	37	32	5
10	TRILACUM	9	8		3	0	5	50	60	-10
11	SOLTERI	8	8		2	2	4	25	43	-18
12	JUDICARIA	7	7		2	1	4	24	37	-13
13	PIEVE DI BONO	3	8		1	0	7	34	65	-31
14	CANOVA GARDOLO	2	7		0	2	5	24	45	-21
15	SARDAGNA	0	7		0	0	7	26	52	-26



S. G. S.

13. INCONTRO DI AGGIORNAMENTO TECNICO

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento organizza un incontro di aggiornamento tecnico il giorno **Lunedì 29 novembre 2004 alle ore 20.15** presso la sala del Centro Sportivo Trilacum di Vigolo Baselga con il prof. Claudio Coppi sulle tematiche del calcio giovanile nella nostra regione. Sono invitati tutti i tecnici e dirigenti delle Società che operano nel settore giovanile.

14. INCONTRO DI AGGIORNAMENTO – A.C. MEZZOCORONA

Si informano le società interessate, che la società A.C. Mezzocorona ha organizzato un incontro con la Dott.ssa Daniela Cavelli sul tema “Una partita lunga 12 anni... da pulcino a gallo cedrone”.

Lunedì 29 novembre 2004 ore 20,30 presso l'aula magna dell'Istituto Magistrale “A. Rosmini” di via Malfatti, 2 a Trento. La società A.C. Mezzocorona invita alla serata genitori, dirigenti e tecnici.

15. INCONTRO DI AGGIORNAMENTO – U.S. ISERA

Si informano le società interessate, che la società U.S. Isera ha organizzato un incontro per tecnici, dirigenti e genitori con la Dott.ssa Daniela Cavelli, il dott. Bernardo Stabile, il tecnico Bruno Zucchelli – **Venerdì 10 dicembre 2004 ad ore 20,00 a Isera**, presso la sala della biblioteca comunale.

La società U.S. Isera invita alla serata genitori, dirigenti e tecnici.

16. LISTE DI SVINCOLO ART. 107 N.O.I.F. – TESSERAMENTO ANNUALE

I calciatori “Giovani”, tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in una lista di svincolo da parte della società.

Tali liste devono essere depositate a mano o inoltrate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento a:

F.I.G.C. – L.N.D. – S.G. e S. Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via Torre Verde, 25 – 38100 Trento
da mercoledì 1 dicembre (non prima!) a venerdì 17 dicembre 2004 (ore 19,00)

Si precisa che:

- possono essere svincolati i calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre 2004, indipendentemente dall'aver preso parte, o no, a gare ufficiali di campionato (no biennali);
- **alla domanda deve essere allegato il cartellino annuale originale;**
- **le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore interessato la loro rinuncia al vincolo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non oltre il 5° giorno successivo alla scadenza del termine fissato (17/12/2004) – (art. 107 comma 6);**
- **l'eventuale nuovo tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2004;**
- le liste devono pervenire entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta la lista deve pervenire entro dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi;
- **vale solo esclusivamente la lista di svincolo allegata al presente Comunicato;**
- la lista dovrà essere compilata in ogni sua parte, compreso di firme degli esercenti la patria potestà e timbri della Società;
- **si invitano le Società ad attenersi a quanto sopra disposto.**

17. RAPPRESENTATIVE DI GIRONE – TORNEO “RENATO MORO”

Per l'impegno ufficiale del Torneo “Renato Moro” per Rappresentative Giovanissimi Provinciali, i Tecnici responsabili Pontalti Mauro per il Girone F e Vicenzi Roberto per il Girone A, hanno convocato per

**Domenica 28 novembre 2004 ad ore 09,30, presso il campo sportivo di Trento Piedicastello
con inizio partita ad ore 10,30**

i sotto riportati calciatori :

Girone F

U.S. AZZURRA S. BART.	<i>ENDRIZZI Manuel PARISI Luca</i>	U.S. POVO SCANIA	<i>CONATI Nicola PERANZONI Matteo</i>
G.S. BOLGHERA	<i>FERDRIGOTTI Gabriele TRONCON Luca</i>	G.S. SOLTERI	<i>AMORETTI Marco DEGASPERI Alessio</i>
U.S. CALAVINO	<i>BROLL Stefano COMAI Gianluca RAVANELLI Mattia</i>	G.S. TRILACUM	<i>BELLI Simone FAES Daniele PAISSAN Giacomo</i>
U.S. RAVINENSE	<i>STERNI Marco VINCI Damiano</i>		
Accompagnatore Ufficiale	<i>TONINI Andrea</i>	Selezionatore: Collaboratore:	<i>PONTALTI Mauro MIORI Mauro</i>

Girone A

U.S. BASSA ANAUNIA	<i>BEATRICI Lorenzo MARINCHEL Daniele</i>	U.S. MONTE OZOLO	<i>GIRONIMI Diego IORI Riccardo</i>
A.C. JUNIOR PIANA	<i>CASSATA Riccardo RADICCHIO Mario</i>	A.S. PREDAIA	<i>POLLI Federico</i>
U.S. LA ROVERE	<i>CASSATA Mattia COLLER Michele GRUBER Davide</i>	A.C. TNT MONTE PELL.	<i>DALPIAZ Dino MAISTRELLI Daniel MAISTRELLI Mattia MISINI Laurin</i>
U.S. MOLVENO	<i>GIORDANI Nicolò</i>		<i>PILATI Stefano</i>
U.S. MONCLASSICO M.	<i>ANGELI Francesco</i>	G.S. VALPEJO	<i>VENERI Mariano VENERI Mattia</i>
Accompagnatore Ufficiale	<i>FAES Paolo</i>	Selezionatore: Collaboratore:	<i>VICENZI Roberto TORRESANI Giorgio</i>

I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare al raduno, devono darne, per tempo, comunicazione al Comitato Provinciale Autonomo di Trento (0461/984050), seguita dall'invio della documentazione di supporto.

Tutti i calciatori convocati dovranno presentarsi con la massima puntualità, muniti del corredo personale di gioco, copia del cartellino "rosa" e certificazione medica per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, senza i quali non potranno prendere parte alla gara.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F. e dell'art. 32 del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica, i calciatori che, senza provato e giustificato motivo, non partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i provvedimenti del caso.

Modalità tecniche:

In caso di parità di punteggio al termine della gara di ritorno, sarà dichiarata vincente la Rappresentativa che avrà la miglior differenza reti. In caso di parità nelle reti segnate verrà dichiarata vincitrice la Rappresentativa che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità verranno effettuati i calci di rigore come previsto dal vigente regolamento.

18. MANIFESTAZIONE " SEI BRAVO A ... SCUOLA CALCIO 2005 " (CAT. PULCINI).

Si comunica l'elenco degli incontri per le illustrazioni e le prove dei nuovi giochi del torneo **"Sei bravo a.....Scuola di Calcio 2005-Fabrizio Prati"** riservato alla categoria "Pulcini", che si svolgerà nel corso della primavera 2005 con la partecipazione delle società che hanno la Scuola Calcio Riconosciuta Specializzata e Riconosciuta. Tutte le società della zona interessate sono invitate a partecipare. Il responsabile è il prof. Bruno Zucchelli: 328/8288527-0464/506059 (tel. e fax).

Sabato	27/11/04	dalle 14,00 alle 16,00	Palestra campo sportivo di Cles
Martedì	30/11/04	dalle 17,30 alle 19,00	Tendone centro "Don O. Spada" di Villazzano
Lunedì	06/12/04	dalle 17,30 alle 19,00	Palestra scuole medie "Sighele" di Riva del Garda
Giovedì	09/12/04	dalle 18,00 alle 19,30	Palestra scuole medie di Pieve di Bono
Mercoledì	15/12/04	dalle 18,00 alle 19,30	Palestra del Centro Sportivo di Borgo Valsugana
Giovedì	16/12/04	dalle 17,30 alle 19,00	Palestra scuole elementari di Pomarolo
Venerdì	17/12/04	dalle 17,30 alle 19,00	Palestra scuole medie "Segantini" di Cavalese

19. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale:

CAMPIONATO ALLIEVI

Girone C 11° Giornata Gara VALCEMBRA - BOLGHERA
di Data disputasi il 27/11/04 a Cembra ad ore 15,00

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

Girone C 9° Giornata Gara PIEVE DI BONO - ARCO
di Data, ora disputasi il 27/11/2004 a Creto ad ore 17,00

20. RISULTATI GARE PERVENUTI IN RITARDO O DI RECUPERO

CAMPIONATO ALLIEVI

Gare del 17/11/2004

Girone C - 8ª giornata		
AUDACE	- TRILACUM	1 - 2

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

Gare del 15/11/2004

GIRONE E - 8ª giornata		
DOLOMITICA A	- FASSA	2 - 0

GIRONE E - 9ª giornata		
DOLOMITICA B	- TRENTINO CALCIO	Npra

Girone F - 10ª giornata		
SOLTERI	- VILLAZZANO	2 - 3

21. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ALLIEVI

Gare del 21/ 11/ 2004

GIRONE A - 11ª giornata		
BASSA ANAUNIA	- ADIGE	2 - 1
DOLASIANA	- NORDAUTO VIRTUS	2 - 1
GARDOLO	- ALTA ANAUNIA	2 - 1
PREDAIA	- ALTA VAL DI SOLE	0 - 2
SOLTERI	- TRENTINO CALCIO	0 - 4

GIRONE B - 11ª giornata		
ALENSE	- STIVO	0 - 7
BAONE	- PIEVE DI BONO	1 - 1
CALCIO BLEGGIO	- ALTA VALLAGARINA	5 - 3
GUAITA	- LIZZANA	0 - 2
RIVA DEL GARDA	- LEDRENSE	24/11
SACCO S. GIORGIO	- ALTA GIUDICARIE	1 - 1

GIRONE C - 11ª giornata		
CALISIO	- AUDACE	1 - 3
MATTARELLO CALCIO	- CRISTO RE	8 - 3
TRILACUM	- PINE'	3 - 2
VALCEMBRA	- BOLGHERA	27/11.
VALSUGANA	- MONTI PALLIDI	1 - 5

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

Gare del 20-21/11/2004

GIRONE A – 11 ^a giornata		
ANAUNE	- JUNIOR PIANA B	2 – 2
JUNIOR PIANA A	- ADIGE	3 – 3
LA ROVERE	- PREDAlA	1 – 4
MOLVENO	- VALPEJO	1 – 5
MONCLASSICO MALE'	- BASSA ANAUNIA	0 – 1
TNT MONTE PELLER	- MONTE OZOLO	6 – 3

GIRONE B – 11 ^a giornata		
ALDENO	- ALTA VALLAGARINA	5 – 5
LIZZANA	- SACRA FAMIGLIA	1 – 1
MORI S. STEFANO	- SAN ROCCO	0 – 7
VALLAGARINA	- AVIO CALCIO	0 – 3
VARONESE B	- ISERA	3 – 2

GIRONE C – 11 ^a giornata		
CAVEDINE LASINO	- ARCO	1 – 0
COMANO T. FIAVE'	- GUAITA	2 – 0
LIMONESE	- LEDRENSE	2 – 1
PIEVE DI BONO	- BENACENSE RIVA	3 – 4
VARONESE A	- STIVO	1 – 0

GIRONE F – 11 ^a giornata		
AZZURRA S. BART.	- CALAVINO	1 – 1
BOLGHERA	- SOLTERI	3 – 0
SARDAGNA	- RAVINENSE	0 – 2
VILLAZZANO	- POVO SCANIA	2 – 1

TORNEO ESORDIENTI

Gare del 13-14/11/2004

GIRONE D – 10 ^a giornata		
ARCO B	- ARCO A	1 – 8
BAONE A	- STIVO	3 – 1
BAONE B	- CALAVINO	2 – 2
RIVA DEL GARDA	- CAVEDINE LASINO	0 – 3
VARONESE	- GUAITA	4 – 3

GIRONE H – 10 ^a giornata		
AUDACE	- LEVICO TERME	7 – 5
BORGO B	- VALSUGANA	3 – 1
FERSINA B	- ORTIGARA GRIGNO	0 – 2
ISCHIA	- BORGO A	1 – 3
PRIMIERO S.M. A	- PRIMIERO S.M. B	5 – 0
TELVE	- FERSINA A	5 – 0

GIRONE I – 10 ^a giornata		
AZZURRA S. BART.	- VIGOLANA	6 – 1
CALISIO B	- CALISIO A	1 – 4
LAVIS A	- LAVIS B	3 – 2
OLTREFERSINA	- CIVEZZANO	2 – 0
POVO SCANIA	- PINE'	3 – 4
VILLAZZANO B	- PIEDICASTELLO	4 – 0

GIRONE L – 10 ^a giornata		
AQUILA TRENTO	- BOLGHERA	2 – 1
AZZURRA S. BART.	- NORDAUTO VIRTUS	1 – 2
CRISTO RE	- DOLASIANA	0 – 4
GARDOLO	- SOLTERI	1 – 0
INVICTA DUOMO	- CLARENTIA	0 – 2
TRILACUM	- TRENTO CALCIO	1 – 4

22. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Paolo Miorelli, Filippo Mirabella e Vittorio Bridi (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 24/11/2004, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ALLIEVI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. **fino al 09/12/2004**

LEITA CARLOS (SOLTERI)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 3 giornate di gara

BALDESSARI FRANCESCO (PINE)

espulso per offese al direttore di gara, persisteva a rimanere in panchina anzichè uscire dal campo, ritardando la ripresa del gioco.

Squalifica per 2 giornate di gara

SACCONI CRISTIAN	(CRISTO RE)	CHEMOLLI MATTIA	(GUAITA)
------------------	-------------	-----------------	----------

Squalifica per 1 giornata di gara

MELCHIORI DAVIDE	(BASSA ANAUNIA)	PETRI FABIO	(DOLASIANA)
MATTIVI MARCO	(PINE)		

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per 2 giornate di gara**

PISONI DANIELE	(GUAITA)
----------------	----------

a fine gara, rivolgeva offese all'arbitro

Ammonizione con diffida (III infr.)

SABANI MUZAFER	(ADIGE)	FESTI KRISTIAN	(ALTA VALLAGARINA)
CATTANI ANDREA	(GARDOLO)	PANI FILIPPO	(GARDOLO)
BARRAL DIEGO	(MATTARELLO CALCIO)		

CAMPIONATO GIOVANISSIMI**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI SOCIETÀ**AMMENDE**

Euro 52,00 CAVEDINE LASINO
pubblico di parte, durante il secondo tempo di gioco, offendeva ripetutamente l'arbitro, influenzando negativamente il comportamento di alcuni giocatori.

A CARICO DI DIRIGENTI**Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 09/12/2004**

BOLOGNANI FIORELLO	(CAVEDINE LASINO)
--------------------	-------------------

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. fino al 02/12/2004

PANIZZA GIUSEPPE	(LA ROVERE)
------------------	-------------

A CARICO DI CALCIATORI**ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per 1 giornata di gara**

ISCHIA FRANCESCO	(ARCO)	CHISTE STEFANO	(CAVEDINE LASINO)
------------------	--------	----------------	-------------------

NON ESPULSI DAL CAMPO**Ammonizione con diffida (III infr.)**

CONSOLINI DAVIDE	(BENACENSE RIVA)	FRANCH STEFANO	(MONTE OZOLO)
PILATI STEFANO	(T.N.T. MONTE PELLER)		

Errata corrige

Gara : A.C. Junior Piana B – A.S. Predaia del 07.11.04

- avuta segnalazione dalla società Predaia;
- rilevata l'inesattezza del risultato della gara in appendice;
- sentito l'arbitro a chiarimenti e in presenza di supplemento di rapporto
delibera
- di modificare il risultato della gara in oggetto da 5 – 0 a 0 – 5.

----- ✧ ✧ ✧ -----

Publicato in Trento ed affisso all'albo del C. P. A. di Trento il 25/11/ 2004.

Il Segretario
(Roberto Bertelli)

Il Presidente
(Ettore Pellizzari)

Spett.le
 F.I.G.C. - L.N.D. - S.G. e S.
 COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO
 DI TRENTO

Via Torre Verde, 25
 38100 TRENTO

LISTE DI SVINCOLO PER GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE

Dall' 1 al 17 dicembre 2004

Con la presente, si riporta l'elenco dei giovani calciatori con vincolo annuale per la stagione 2004/2005, che si intende svincolare (Art. 107 delle N.O.I.F.); allo scopo si allega - in originale, il cartellino annuale di ogni giovane calciatore svincolato:

Attenzione : non inserire in lista calciatori tesserati "biennali".

<i>Società :</i>		<i>Matr.</i>	
------------------	--	--------------	--

<i>COGNOME E NOME</i>		<i>Data di nascita</i>	<i>Cartellino annuale</i>	<i>Firma degli esercenti la potestà genitoriale</i>
1.		N°	
			<i>Emesso il</i>	
2.		N°	
			<i>Emesso il</i>	
3.		N°	
			<i>Emesso il</i>	
4.		N°	
			<i>Emesso il</i>	
5.		N°	
			<i>Emesso il</i>	
6.		N°	
			<i>Emesso il</i>	
7.		N°	
			<i>Emesso il</i>	
8.		N°	
			<i>Emesso il</i>	

Data

Timbro della Società



Il Presidente
